



CONSIGLIO REGIONALE DELLA PUGLIA

IX LEGISLATURA

70^a SEDUTA PUBBLICA **RESOCONTO STENOGRAFICO**

lunedì 5 novembre 2012

Presidenza del Presidente INTRONA

INDICE

Presidente	pag.	3	del giovane operaio Claudio Marsella, vittima di un incidente sul lavoro all'Ilva di Taranto	
Processo verbale	»	3		
Congedi	»	3		
Assegnazioni alle Commissioni	»	3		
Interrogazioni presentate	»	5	Presidente	pag. 8
Ordine del giorno	»	6		
Commemorazione per la morte di Giuseppe Giacobuzzo			Commemorazione per la morte del caporale Tiziano Chierotti, vittima di un agguato in Afghanistan, e auspicio di un sollecito chiarimento della posizione dei due marò pugliesi detenuti in India	
Presidente	»	7		
Commemorazione per la morte				

SEDUTA N° 70

RESOCONTO STENOGRAFICO

5 NOVEMBRE 2012

Presidente	pag.	9	Gianfreda, <i>relatore</i>	pag.	26
DDL n. 19 del 02/10/2012 “Modifica della disciplina inerente alla costituzione del Comitato regionale per la valutazione di impatto ambientale di cui alla l.r. n. 11/2001 e s.m.i.”			<i>Esame articolato</i>		
Presidente	»	9	Presidente	»	27,32,36,37, 38,39,40,41
Pentassuglia, <i>relatore</i>	»	9	Palese	»	32,39
<i>Esame articolato</i>			Marmo	»	36
Presidente	»	10,11	Negro	»	37,40
DDL n. 2 del 28/02/2012 “Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 4 dicembre 2006, n. 33 recante ‘Norme per lo sviluppo dello sport per tutti”			Lanzilotta	»	37
Presidente	»	11,13	Losappio	»	37
Brigante, <i>relatore</i>	»	11	Cervellera	»	38
<i>Esame articolato</i>			Gianfreda, <i>relatore</i>	»	38
Presidente	»	13,14,15,16, 20,21,22,25	Capone, <i>Vicepresidente della Giunta regionale e assessore allo sviluppo economico</i>	»	39
Palese	»	14,16	Ordine del giorno a firma dei consiglieri Negro, Palese, Damone, Buccoliero e Pellegrino “Oneri di urbanizzazione e costi di costruzione comunali”		
Decaro	»	15	Presidente	»	33,34
Zullo	»	15	Negro	»	33
Losappio	»	15	Ordine del giorno a firma dei consiglieri Cervellera, Laddomada, Mazza, Pelillo, Damone, Pentassuglia, Sala, Pellegrino, De Leonardis, Buccoliero, Lospinuso, Palese e Pastore “Solidarietà ai lavoratori della Teleperformance – Taranto”		
Congedo	»	16	Presidente	»	34,35
Campese, <i>assessore al conten- zioso, ai contratti e appalti, agli affari generali e allo sport per tutti</i>	»	19,21,22,25	Laddomada	»	35
DDL n. 27 del 12 luglio 2011 – “Legge regionale n. 23 del 13 dicembre 2004 – ‘Razionalizzazione ed ammodernamento della rete distributiva dei carburanti’ – modifiche ed integrazioni”			Cervellera	»	35
Presidente	»	26	Ordine del giorno a firma dei consiglieri Ognissanti, Mennea, Marino, Nuzziello, Di Gioia, Romano, Marmo N., Palese e Damone “Crisi degli istituti ospedalieri ‘Opera Don Uva’ e ‘Congregazione Ancelle della Divina Provvidenza”		
			Presidente	»	35

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE INTRONA

PRESIDENTE. La seduta è aperta (ore 12.14).

(Segue inno nazionale)

Processo verbale

PRESIDENTE. Do lettura del processo verbale della seduta n. 69 del 22 ottobre 2012:

Presidenza del Presidente Introna

La seduta ha inizio alle ore 14.17 con l'ascolto dell'inno nazionale.

Segue la lettura e l'approvazione del processo verbale della seduta del 12 ottobre 2012.

Hanno chiesto congedo i consiglieri De Leonardis, Di Gioia, Gentile, Marino, Marti, Minervini, Nuzziello e il Presidente della Giunta, Vendola.

Viene data lettura delle assegnazioni alle Commissioni.

Unico argomento in discussione è "Giunta regionale 'Riordino delle Province di cui all'art. 17, comma 3, del d.l. 6 luglio 2012, n. 95 convertito dalla legge 7 agosto 2012, n. 135 - Relazione dell'Assessore al Federalismo". Su proposta del consigliere Palese, intervenuto preliminarmente sull'ordine dei lavori, rimane stabilito che, dopo l'illustrazione della relazione da parte dell'assessore, i lavori del Consiglio saranno sospesi per un'ora circa, al fine di consentire ai Gruppi una valutazione della stessa, il cui testo nell'ultima stesura è in corso di distribuzione. Si registra un breve intervento del consigliere Alfarano. L'assessore Dentamaro relaziona. Per un'integrazione correttiva interviene il consigliere Matarrelli. Come d'intesa, il Presidente sospende la seduta (la seduta, sospesa alle ore 15.00, riprende alle ore 17.36). Nella discussione generale intervengono - per un tempo

assegnato di cinque minuti i consiglieri e dieci minuti i Capigruppo - i consiglieri Lanzilotta, Chiarelli, Sala, Sannicandro, Marmo, Congedo, Friolo, Palese, Camporeale, Decaro, Epifani, Negro, Pelillo, Cassano, Mennea, Gianfreda, Cervellera, Pastore, Iurlaro (al termine del suo intervento dichiara che insieme al consigliere Friolo non parteciperanno alla votazione del documento conclusivo), Caracciolo, Laddomada, Alfarano, Lospinuso, Curto e Matarrelli. Si registra l'intervento dell'assessore Dentamaro.

A conclusione dell'esame dell'argomento in oggetto, il Presidente dà lettura del dispositivo, che, posto ai voti, è approvato a maggioranza con il voto contrario dei consiglieri Curto, Mennea e l'astensione del consigliere Alfarano (risultano assenti i Gruppi MeP, IDV e i consiglieri Iurlaro, Friolo, Pellegrino e De Gennaro). Il Presidente dichiara decaduti tutti gli ordini del giorno presentati riguardanti il riordino delle Province.

Il Presidente dichiara tolta la seduta.

Il Consiglio sarà convocato a domicilio per martedì 30 ottobre p.v.

La seduta termina alle ore 20.00.

Non essendovi osservazioni, i processi verbali si intendono approvati.

Congedi

PRESIDENTE. Hanno chiesto congedo i consiglieri Boccardi, Friolo e il Presidente della Giunta, Vendola.

Non essendovi osservazioni, i congedi si intendono concessi.

Assegnazioni alle Commissioni

PRESIDENTE. Sono state effettuate le seguenti assegnazioni:

Commissione III

Proposta di legge a firma dei consiglieri

Marino, Lonigro, Damone, De Leonardis, Ognissanti, Gatta, Nuzziello, Sannicandro, Schiavone e Tarquinio “Modifica alla legge regionale 03/07/2012, n. 18 (Assestamento e prima variazione al bilancio di previsione)”;

Proposta di legge a firma dei consiglieri Nuzziello, Disabato, Brigante e Laddomada “Istituzione del Garante dei diritti delle persone con disabilità”;

Proposta di legge a firma del consigliere Bellomo “Disciplina del difensore civico regionale per le persone con disabilità”;

Richiesta parere deliberazione della Giunta regionale n. 1966 del 12/10/2012 “Coordinamento regionale di cui all’art. 5, lett. i), del CCNL – Area dirigenza sanitaria, professionale, tecnica e amministrativa 17/10/2008. Regolamento regionale per la ricollocazione e per la mobilità del personale appartenente all’Area della dirigenza medico-veterinaria a seguito di processi di ristrutturazione. Approvazione” e regolamento regionale 17 ottobre 2012, n. 27 pubblicato sul BURP 22 ottobre 2012, n. 152;

Richiesta parere deliberazione della Giunta regionale n. 1967 del 12/10/2012 “Coordinamento regionale di cui all’art. 5, lett. i), del CCNL – Area dirigenza medico-veterinaria 17/10/2008. Regolamento regionale per la ricollocazione e per la mobilità del personale appartenente all’Area della dirigenza medico-veterinaria a seguito di processi di ristrutturazione. Approvazione” e regolamento regionale 17 ottobre 2012, n. 27 pubblicato sul BURP 22/10/2012, n. 152;

Richiesta parere deliberazione della Giunta regionale n. 1968 del 12/10/2012 “Coordinamento regionale di cui all’art. 7 del CCNL del personale del comparto del Servizio sanitario nazionale 19/04/2004. Regolamento regionale per la ricollocazione e per la mobilità del personale delle aziende sanitarie appartenenti al comparto a seguito di processi di ristrutturazione” e regolamento regionale 17 ottobre 2012, n. 25 pubblicato sul BURP 22 ottobre 2012, n. 152.

Commissione VI

Richiesta parere deliberazione della Giunta regionale n. 2071 del 22/10/2012 “Regolamento per la definizione delle modalità per la concessione dei finanziamenti ai progetti in favore delle minoranze linguistiche in Puglia. Legge regionale 22 marzo 2012, n. 5 – Presa d’atto”.

Commissione VII

Proposta di legge dell’Ufficio di Presidenza “Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 28 gennaio 2005, n. 2 (Norme per l’elezione del Consiglio regionale e del Presidente della Giunta regionale)”.

Commissione I (per conoscenza)

Deliberazione della Giunta regionale n. 1986 del 16/10/2012 “Cont. 800/05/L – C.d.S. Regione Puglia c/ AIDA HOXHA. Ricorso incidentale avverso sentenza TAR Puglia di Lecce n. 1186/06. Competenze professionali avv. Fulvio Mastroviti (studio associato). Riconoscimento del debito. Variazione di bilancio”;

Deliberazione della Giunta regionale n. 1987 del 16/10/2012 “Cont. n. 6335/2001/CO – Tribunale di Bari, sez. lavoro. Fedele Antonia c/ Regione Puglia. Competenze avv. Antonio De Feo. Riconoscimento del debito fuori bilancio e variazione di bilancio”;

Deliberazione della Giunta regionale n. 2006 del 16/10/2012 “Cont. n. 2787/1997/CO – Corte d’Appello di Milano. Società prodotti antibiotici spa c/ Regione Puglia e gestione liquidatori USL BA/9. Debiti pregressi. Impugnazione sentenza tribunale di Milano n. 10186/2002. Competenze professionali avv. Matteo Rossi (studio associato). Riconoscimento del debito. variazione di bilancio”;

Deliberazione della Giunta regionale n. 2007 del 16/10/2012 “Cont. 2956/2003/GR – Consiglio di Stato. Comune di Terlizzi c/ Regione Puglia. Competenze professionali prof. avv. Francesco Paparella. Riconoscimento del debito e variazione di bilancio”;

Deliberazione della Giunta regionale n. 2008 del 16/10/2012 “Cont. 2956/2003/GR – Consiglio di Stato. Comune di Terlizzi c/ Regione Puglia. Competenze avv. Pietro Quinto. Riconoscimento del debito fuori bilancio e variazione di bilancio”;

Deliberazione della Giunta regionale n. 2009 del 16/10/2012 “Cont. n. 1093/05/L – Commissione tributaria provinciale di Bari. Ricorso della società Lombardi Ecologia s.r.l. c/ Regione Puglia. Impugnazione cartella di pagamento per tributi deposito discarica. Competenze professionali avv. Paolo Marra. Riconoscimento del debito. Variazione di bilancio”;

Deliberazione della Giunta regionale n. 2010 del 16/10/2012 “Cont. n. 5496/2001/DL (coll. cont. n. 724/96/DL) – Tribunale di Bari – Avv. Alfonso Palieri c/ Regione Puglia. Competenze professionali avv. Vito Guglielmi. Riconoscimento del debito. Variazione di bilancio”;

Deliberazione della Giunta regionale n. 2011 del 16/10/2012 “Contt. nn. 2307-2308-2309/96/L – TAR Puglia – Sez. di Lecce – Scialpi Teresa Immacolata + 2 c/ Regione Puglia. Competenze professionali avv. Bruno Amendolito. Riconoscimento del debito. Variazione di bilancio”;

Deliberazione della Giunta regionale n. 2083 del 23/10/2012 “Cont. n. 130/2008/SI. Regione Puglia c/ Coco Pietro. Competenze avv. Gianfranco Cippone. Riconoscimento del debito fuori bilancio e variazione di bilancio”;

Deliberazione della Giunta regionale n. 2084 del 23/10/2012 “Cont. n. 272/04/FR – TAR Puglia Bari. Società Ferrovie del Gargano s.r.l. c/ Regione Puglia. Competenze avv. Emilio Toma. Riconoscimento del debito fuori bilancio e variazione di bilancio”;

Deliberazione della Giunta regionale n. 2085 del 23.10.2012 “Cont. 1944/06/SI – C.D.S.. Associazione LIDA c/ Regione Puglia. Competenze professionali avv. Giovanni Schiavoni, difensore Regione. Riconoscimento del debito e variazione al bilancio”;

Deliberazione della Giunta regionale n. 2086 del 23.10.2012 “Cont. 418/04/TO – Tribunale Trani, sez. Canosa. Astaldi s.p.a. c/ Coppola Giuseppe e Regione Puglia. Competenze professionali avv. Sabino Iacobone, difensore Regione. Riconoscimento del debito e variazione al bilancio”;

Deliberazione della Giunta regionale n. 2123 del 23.10.2012 “Prelevamento della somma €10.312,03 dal fondo di riserva per la definizione di partite pregresse cap. n. 1110090 del bilancio 2012 e contestuale variazione in termini di competenza e cassa al capitolo di spesa n. 114056”;

Deliberazione della Giunta regionale n. 2146 del 23.10.2012 “Seconda variazione amministrativa al bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2012, art. 42, comma 2, l.r. 28/2001. Area politica per la promozione della salute delle persone e delle pari opportunità. 5.4 – UPB 5.4.1 ‘Interventi regionali per lo sport’”;

Deliberazione della Giunta regionale n. 2072 del 22.10.2012 “Programma comunitario di Cooperazione IPA Adriatico. Approvazione progetto HAZADR. Presa d’atto e variazione di bilancio”.

Interrogazioni presentate

PRESIDENTE. Sono state presentate le seguenti

interrogazioni:

– Iurlaro (*con richiesta di risposta scritta*): “Ritenuta del 2,5% sull’80% a carico dei dipendenti regionali, della retribuzione prevista dall’art. 37 del DPR n. 1032/1973 e successive modifiche”;

– Gatta (*con richiesta di risposta scritta*): “Cardiochirurgia dell’azienda ospedaliero-universitaria Ospedali riuniti di Foggia”;

– Marmo (*con richiesta di risposta scritta*): “Proroga incarico servizio Programmazione assistenza territoriale e prevenzione”;

– Epifani (*con richiesta di risposta scritta*): “Autorizzazioni rilasciate al Ctp di Taranto. Legge regionale n. 18/2002”;

– Cassano (*con richiesta di risposta scritta*): “Ospedale Di Venere”;

– Sala (*con richiesta di risposta scritta*): “Acquisizione secondo tomografo PET per ASL Taranto”;

– Gatta (*con richiesta di risposta scritta*): “Telerilevamento satellitare”.

Ordine del giorno

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca i seguenti argomenti:

1) DDL n. 36 del 08/11/2011 “Norme urgenti in materia socio-assistenziale” (*rel. cons. Marino*);

2) DDL n. 2 del 28/02/2012 “Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 4 dicembre 2006, n. 33 recante ‘Norme per lo sviluppo dello sport per tutti’” (*rel. cons. Brigante*);

3) DDL n. 27 del 12 luglio 2011 – “Legge regionale n. 23 del 13 dicembre 2004 – ‘Razionalizzazione ed ammodernamento della rete distributiva dei carburanti’ – modifiche ed integrazioni” (*rel. cons. Gianfreda*);

4) Proposta di legge Decaro, Blasi “Modifica dell'articolo 8 della l.r. n. 24/2012” (*rel. cons. Pentassuglia*);

5) DDL n. 19 del 02/10/2012 “Modifica della disciplina inerente alla costituzione del Comitato regionale per la valutazione di impatto ambientale di cui alla l.r. n. 11/2001 e s.m.i.” (*rel. cons. Pentassuglia*);

6) Ordine del giorno Palese, Caroppo A., Marti, Congedo, Vadrucci, Barba, Damone del 04/02/2011 “Risorse economiche per il funzionamento PET-TC nella provincia di Lecce”;

7) Mozione Palese, Damone, Bellomo del 15/04/2011 “Finanziamento delle scuole dell'infanzia paritarie”;

8) Ordine del giorno Maniglio, Palese del 20/04/2011 “Assunzioni nel Servizio di oncematologia del ‘Fazzi’ di Lecce”;

9) Ordine del giorno Pentassuglia, Gatta del 15/06/2011 “Stagione venatoria”;

10) Mozione Gatta del 20/06/2011 “Servizio di cabotaggio marittimo sull'itinerario Isole Tremiti, Rodi Garganico, Manfredonia”

11) Mozione Damone, Palese, Bellomo del 23/01/2012 “Protesta autotrasportatori”;

12) Ordine del giorno Epifani del 23/01/2012 “Concessione spazi demaniali”;

13) Ordine del giorno Gatta del 31/01/2012 “10 febbraio ‘Giornata del Ricordo’ in memoria delle vittime delle foibe, dell'esodo giuliano-dalmata e delle vicende del confine orientale”;

14) Ordine del giorno Maniglio del 13/02/12 “Proroga dell'assistenza domiciliare ai malati oncologici”;

15) Ordine del giorno Laddomada, Cervelle-ra, Iurlaro, Pentassuglia, Brigante, Nuzziello, Disabato del 30/05/2012 “Proroga dell'assistenza domiciliare ai malati oncologici”;

16) Ordine del giorno Negro, Pellegrino, Palese, Disabato, Bellomo, Damone, Losappio, Buccoliero del 13/02/2012 “Modifica al d.lgs. n. 110/2004”;

17) Ordine del giorno Laddomada, Cervelle-ra, Pentassuglia, Lospinuso, Sala del 15/02/2012 “Reintegro dei medici dell'ASL di Taranto nelle strutture sanitarie”;

18) Ordine del giorno De Gennaro, Lospinuso, Mazzarano, Palese, Buccoliero, Caroppo, Brigante, Losappio del 01/03/2012 “Iniziative volte a favorire i pagamenti delle forniture ospedaliere da parte delle ASL e degli Enti pubblici”;

19) Mozione Marmo N., Lospinuso, Marti, Lanzilotta, Alfarano, Barba, Boccardi, Cassano, Congedo, Di Gioia, Friolo, Gatta, Iurlaro, Palese, Sala, Surico, Tarquinio, Vadrucci, Zullo del 09/03/2012 “Impegno all'adozione d'iniziative sulla drammatica situazione del Tibet in occasione del 53° anniversario dell'insurrezione di Lhasa, inclusa l'esposizione della bandiera del Tibet”;

20) Ordine del giorno Epifani del 13/03/2012 “Contrasto ludopatia”;

21) Ordine del giorno Gatta del 30/03/2012 “Deliberazione CIPE n. 62 del 03 agosto 2011”;

22) Mozione Damone del 03/04/2012 “Chiarezza su trasporto aereo/ferroviario in Capitanata”;

23) Ordine del giorno Gatta, Tarquinio, De Leonardis, Damone, Di Gioia, Lonigro, Ognisanti, Schiavone, Nuzziello del 18/04/2012 “Sisma del 31 ottobre 2002 – O.P.C.M. 4009 del 22/03/2012. Conseguenze”;

24) Mozione Damone del 18/04/2012 “Grave carenza di personale all’Assessorato alla sanità”;

25) Ordine del giorno Damone del 23/04/12 “Ripristino immagine di San Nicola sullo stemma della città di Bari”;

26) Ordine del giorno Palese del 26/04/12 “Vendita terreni Isole Tremiti”;

27) Ordine del giorno Mazzarano, Pentasuglia del 11/05/2012 “Interventi a salvaguardia dei lavoratori della Sural s.p.a.”;

28) Ordine del giorno Lospinuso, Pentasuglia, Sala, Chiarelli, Cervellera, Laddomada, Mazza, Mazzarano del 27/06/2012 “Piano di classifica del Consorzio di bonifica Stornara e Tara di Taranto”;

29) Ordine del giorno Friolo, Marmo N., Zullo del 22/06/2012 “Assegnazione nuove sedi farmaceutiche”;

30) Ordine del giorno Buccoliero del 22/06/2012 “Sollecitazioni al Governo per rendere ufficiali gli sbarchi di immigrati in cerca di lavoro e di speranza”;

31) Ordine del giorno Tarquinio del 04/07/2012 “Solidarietà al prof. Ichino e al Consiglio comunale di Roma”;

32) Ordine del giorno Blasi, Romano, Maniglio, Loizzo, Decaro, Amati, Minervini, Mazzarano del 23/07/2012 “Riduzione del numero dei Consiglieri”;

33) Mozione Pellegrino, Pastore del 24/01/12 “Contestazione del tricolore messa in atto dalla Lega Nord a Milano”;

34) Ordine del giorno Mazza del 23/07/2012 “Realizzazione a Taranto di un progetto di

economia alternativa entro cinque anni e contestuale chiusura, nel medesimo arco temporale, dell’area a caldo dell’ILVA s.p.a.”;

35) Ordine del giorno Palese, Marti del 02/08/2012 “Chiusura Centro Trapianti dell’Ospedale Vito Fazzi Lecce” ;

36) Mozione Damone del 04/10/2012 “Sanità privata in Puglia”;

37) Mozione Damone, Greco del 12/10/2012 “Attivazione Emodinamica – Ospedale di Monopoli”;

38) Proposta di legge Blasi, Decaro “Norme in materia di incompatibilità e conflitto di interessi dei titolari di incarichi di rappresentanza e di governo regionale” (*iscritta all’ordine del giorno ai sensi dell’art. 17 del regolamento interno del Consiglio*);

39) Interrogazioni e interpellanze urgenti;

40) Interrogazioni e interpellanze.

Prima di passare all’esame dei punti iscritti all’ordine del giorno, comunico ai colleghi consiglieri che l’ordine del giorno dei lavori prevede la trattazione, nell’ordine, dei punti nn. 5), 2) e 3).

Commemorazione per la morte di Giuseppe Giacobazzo

PRESIDENTE. Giuseppe Giacobazzo non c’è più. È scomparso a 87 anni. Con lui si è spenta una voce amica, pacata, misurata, intelligente.

«Ho fatto molti mestieri nella mia vita», raccontava di se stesso, con la proverbiale moderazione che si rifletteva nella signorile eleganza dei modi, da vero gentiluomo d’altri tempi.

«Ho cominciato a lavorare a quindici anni da studente. Ho fatto il geometra, il maestro elementare, l’insegnante di ginnastica, il teatro, il giornalista, scritto e parlato, il direttore di giornale».

Aggiungeva poi: «Ho fatto il politico, il parlamentare al Senato e alla Camera, per due volte il Sottosegretario agli esteri e, malgrado

tutto, non sono riuscito a non amare la politica, l'arte suprema di tutte le arti».

Giacovazzo era e si sentiva uomo del Sud. Era un interprete ispirato di questa terra, ma senza paraocchi e senza indulgenze consolatorie. Rivendicava la storia e i valori del Mezzogiorno e li rappresentava al meglio con la nobiltà della figura, la bonomia del volto, la cultura superiore che traspariva dal suo parlare lento, staccato, musicale.

Era legato alla Puglia, alla sua Locorotondo, lasciata e poi ritrovata, al suo trullo, microcosmo di affetti e di appartenenza, dove riceveva tutti in semplicità, anche amici grandi come Eduardo De Filippo e Leonardo Sciascia.

Era un uomo eclettico e di virtù non comuni, che ha lasciato di sé un segno indelebile in ogni settore in cui si è impegnato: insegnamento, teatro, giornalismo, politica.

Io stesso lo ricordo due volte maestro, di vita e tra i banchi di scuola, poiché Giacovazzo è stato mio insegnante proprio alle elementari.

In politica aveva fatto dell'ascolto il suo tratto distintivo. Moroteo per sempre e politico intelligente, si è guadagnato la stima di sostenitori e avversari per l'integrità e la coerenza con le quali ha esercitato i mandati parlamentari e le responsabilità dell'Esecutivo.

È stato, inoltre, scrittore e saggista e da giornalista la sua classe innata l'ha elevato ai vertici della professione.

Peppino Giacovazzo si distingueva, aveva una marcia in più, da semplice redattore, da direttore della *Gazzetta*, da cronista televisivo. È entrato con garbo nelle case degli italiani come volto amico del Tg1 ed era un conduttore originale, unico.

Per lui comunicare era sinonimo di libertà, come ha dimostrato nei quasi sei anni alla Presidenza del CoReCom, fino ai primi mesi del 2012. Quando assunse l'incarico, «il Comitato aveva una sede precaria, mancava la carta intestata – ricordava –, non c'era neanche un posto dove sedermi».

Alcuni mesi fa ha consegnato alla nuova

dirigenza un CoReCom tra i più efficienti in Italia ed è passato da amministratore di un'amministrazione che non c'era a Presidente del primo Comitato, vedendosi riconoscere tutte le deleghe dell'Agenzia nazionale.

La stella polare che ha guidato questa crescita è la stessa che ha orientato il percorso professionale e la vita di Giacovazzo, non la cieca osservanza delle norme, bensì, come lui amava ripetere, l'adesione ai bisogni della vita comune, quella ordinaria, dei giorni pari e dei giorni dispari.

Chiuse la sua Presidenza rivolgendo un grazie alla Regione, alla Puglia, che gli aveva permesso un'esperienza per lui inedita, quella di amministratore. «Non avevo mai fatto una così importante esperienza, quella del governo», confessava, una grande esperienza che gli mancava e dalla quale riconosceva di essere uscito più forte, più consapevole, più maturo.

Questi era Peppino Giacovazzo. Senza di lui la Puglia ora è più povera, ma la sua memoria non andrà smarrita. Resterà un punto di riferimento e sarà sempre un esempio prezioso da indicare ai giovani e ai meno giovani.

Il Consiglio regionale della Puglia ha pronunciato corali e sentite espressioni di cordoglio per una perdita che ci addolora profondamente. Oggi le rinnoviamo alla famiglia con sincero dolore e partecipazione inalterata.

Commemorazione per la morte del giovane operaio Claudio Marsella, vittima di un incidente sul lavoro all'Ilva di Taranto

PRESIDENTE. Colleghi consiglieri, di lavoro si muore, il che non è giusto. Alle 44 morti bianche dell'Ilva dal 1943 si è aggiunta ora quella di Claudio Marsella, l'operaio di 29 anni schiacciato martedì da un carro ferroviario nell'area portuale dello stabilimento di Taranto.

Il Consiglio regionale non si è limitato a piangere questa perdita, ma con una sola voce ha anche chiesto sicurezza e condizioni di lavoro rispettose della vita dei lavoratori.

Commemorazione per la morte del caporale Tiziano Chierotti, vittima di un agguato in Afghanistan, e auspicio di un sollecito chiarimento della posizione dei due marò pugliesi detenuti in India

PRESIDENTE. Un altro giovane, un altro dei militari in missione di pace in Afghanistan è caduto in un agguato a sud di Herat. Si tratta di un ragazzo di 24 anni, il caporale degli alpini Tiziano Chierotti.

È salito così a 52 il numero di soldati italiani morti dal 2004 a oggi, di cui 11 erano pugliesi.

Contiamo, inoltre, i giorni che ci separano dal ritiro programmato del contingente, nonché quelli che si aggiungono alla permanenza forzata dei due marò pugliesi del San Marco nel Kerala, permanenza che dura da febbraio senza che tuttora sia stato celebrato un giudizio da parte dei tribunali indiani, né sulla controversa titolarità della giurisdizione, né sulla responsabilità di Massimiliano La Torre e Salvatore Girone.

Di rinvio in rinvio, mentre le prove a discarico dei marinai italiani risultano deteriorate e trascurate, una presunzione di colpevolezza contraria a ogni principio di giustizia resta impregiudicata da qualsiasi Corte.

Il Consiglio regionale della Puglia chiede che la posizione dei due sottufficiali sia finalmente chiarita e che non resti delusa l'ennesima aspettativa di vederli quanto prima restituiti alla libertà e alle loro famiglie.

Invito l'Aula a osservare un minuto di raccoglimento per la morte del senatore Giacobuzzo e per i due ragazzi morti in Afghanistan e all'Ilva di Taranto.

(L'Assemblea osserva un minuto di raccoglimento).

DDL n. 19 del 02/10/2012 "Modifica della disciplina inerente alla costituzione del Comitato regionale per la valutazione di

impatto ambientale di cui alla l.r. n. 11/2001 e s.m.i."

PRESIDENTE. L'ordine del giorno, al punto n. 5), reca: «DDL n. 19 del 02/10/2012 "Modifica della disciplina inerente alla costituzione del Comitato regionale per la valutazione di impatto ambientale di cui alla l.r. n. 11/2001 e s.m.i."».

Ha facoltà di parlare il relatore.

PENTASSUGLIA, *relatore*. Signor Presidente, colleghi consiglieri, la presente proposta di legge di modifica della disciplina approvata dalla l.r. n. 11/2001 e ss.mm.ii. recante "Norme sulla valutazione di impatto ambientale" si propone di integrare, modificandolo, l'art. 28, commi 1 e 2, della medesima legge che prevede la costituzione del Comitato Regionale per la VIA, organo tecnico-consulativo della Regione nella materia della valutazione di impatto ambientale.

In particolare, alla luce delle recenti innovazioni legislative introdotte dall'articolo 23 ("Progetti finanziati con fondi strutturali") della legge regionale n. 18/2012 "Assestamento e prima variazione al bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2012" a mente del quale:

"1. Al fine di accelerare la spesa, sono attribuiti alla Regione i procedimenti di Valutazione di impatto ambientale, di Valutazione di incidenza e di Autorizzazione integrata ambientale inerenti a progetti finanziati con fondi strutturali.

2. I procedimenti avviati alla data di entrata in vigore della presente legge sono conclusi dalla Regione e sono abrogate tutte le disposizioni incompatibili o in contrasto con le disposizioni del presente articolo."

si è ritenuto opportuno prevedere una composizione più articolata del predetto organo tecnico consulativo, alla luce delle maggiori attività che si prevede debbano essere svolte.

Inoltre...

PRESIDENTE. Colleghi consiglieri, vi prego di prestare attenzione. È inutile, peraltro, che continuiate a dare la caccia agli assessori, i quali durante i lavori non possono essere disturbati.

Prego, consigliere Pentassuglia.

PENTASSUGLIA, *relatore*. Inoltre, al fine di avvalersi del supporto tecnico scientifico in relazione alle tematiche di competenza dell'Agenzia Regionale Protezione Ambientale della Puglia e garantire più efficacemente le attività di prevenzione e tutela ambientale per la tutela e la salvaguardia della salute dei cittadini e della collettività, si reputa necessario integrare il Comitato con un rappresentante dell'ARPA.

Allo stesso modo si ritiene di dover integrare il Comitato con la rappresentanza dell'Autorità di Bacino della Puglia.

Per una maggiore efficienza dell'attività da espletarsi, si reputa altresì opportuno prevedere che il rappresentante dell'Amministrazione Provinciale competente per territorio sia scelto tra il personale dipendente afferente alle proprie strutture tecnico-amministrative e non già tra gli esperti del Comitato tecnico di cui all'art. 5 comma 9 della legge regionale n. 30/1986.

Per tutto quanto sopra evidenziato si è ritenuto, dunque, indispensabile procedere alla modifica dei commi 1 e 2 del predetto articolo 28 della legge regionale n. 11/2001 e ss.mm.ii., che nella sua riformulazione e per gli emendamenti presentati viene rimesso all'attenzione del Consiglio regionale.

La Commissione ha apprezzato il lavoro svolto e le finalità del disegno di legge.

Si ringrazia l'assessore Nicastro per il contributo offerto e per la consueta disponibilità e rispetto istituzionale verso la Commissione tutta.

Esame articolato

PRESIDENTE. Non essendovi consiglieri

iscritti a parlare nella discussione generale e non intervenendo il rappresentante del Governo regionale, passiamo all'esame dell'articolato.

Do lettura dell'articolo unico:

art. 1

(Modifiche all'articolo 28 della legge regionale 11/2001)

1. Il comma 1 dell'articolo 28 (Comitato per la V.I.A.) della legge regionale 12 aprile 2001, n. 11 (Norme sulla valutazione dell'impatto ambientale) è sostituito dal seguente:

“1. Il Comitato per la Valutazione d'impatto ambientale, Valutazione di incidenza e Autorizzazione integrata ambientale, nominato previa deliberazione della Giunta regionale con Decreto dell'Assessore regionale alla Qualità dell'Ambiente, è l'organo tecnico consultivo della Regione nelle predette materie.”

2. Il comma 2 dell'articolo 28 della legge regionale 11/2001, è sostituito dal seguente:

“2. Esso è composto da:

a) un docente universitario o esperto laureato da almeno dieci anni, individuato previa Deliberazione della Giunta regionale, con esperienza specifica per ciascuna delle seguenti materie:

1. infrastrutture;
2. gestione dei rifiuti;
3. gestione delle acque;
4. impianti industriali, dinamiche di diffusione degli inquinanti e relativa modellistica;
5. scienze marine;
6. urbanistica
7. paesaggio;
8. scienze naturali;
9. scienze geologiche;
10. scienze forestali;
11. scienze ambientali;
12. chimica;
13. igiene ed epidemiologia ambientale;
14. giuridico-legali;
15. valutazioni economico-ambientali;

b) un rappresentante dell'Amministrazione

provinciale competente per territorio, designato dal presidente della medesima Provincia, tra il personale dipendente, afferente alle proprie strutture tecnico-amministrative;

c) un rappresentante del Ministero per i Beni e le attività culturali, Direzione Regionale per i Beni culturali e paesaggistici della Puglia;

d) un rappresentante dell'Assessorato Regionale alla Qualità del Territorio;

e) un rappresentante dell'Agenzia Regionale per la Protezione Ambientale della Puglia;

f) un rappresentante dell'Autorità di Bacino della Puglia.”

Indico la votazione mediante procedimento elettronico del DDL “Modifica della disciplina inerente alla costituzione del Comitato regionale per la valutazione di impatto ambientale di cui alla l.r. n. 11/2001 e s.m.i.” nel suo complesso.

I consiglieri favorevoli voteranno «sì», i consiglieri contrari voteranno «no», gli astenuti si comporteranno di conseguenza.

Dalla scheda di votazione risulta che:

Hanno votato «sì» i consiglieri:

Amati,
 Brigante, Buccoliero,
 Capone, Cervellera,
 Damone, De Biasi, Decaro, De Gennaro,
 De Leonardis, Disabato,
 Epifani,
 Gianfreda,
 Introna,
 Laddomada, Loizzo, Longo, Lonigro, Lo-
 sappio,
 Maniglio, Marino, Matarrelli, Mennea,
 Nicastro, Nuzziello,
 Ognissanti,
 Pastore, Pelillo, Pellegrino, Pentassuglia,
 Romano,
 Sannicandro, Stefano,
 Ventricelli.

Hanno votato «no» i consiglieri:

Bellomo,
 Di Gioia.

Si sono astenuti i consiglieri:

Barba,
 Camporeale,
 Gatta,
 Marmo, Marti,
 Palese,
 Sala, Surico,
 Vadrucci,
 Zullo.

PRESIDENTE. Comunico il risultato della votazione:

Consiglieri presenti	46
Consiglieri votanti	36
Hanno votato «sì»	34
Hanno votato «no»	2
Consiglieri astenuti	10

Il disegno di legge è approvato.

L'assessore Nicastro ha avanzato richiesta d'urgenza.

Pongo ai voti la procedura d'urgenza.
 È approvata.

DDL n. 2 del 28/02/2012 “Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 4 dicembre 2006, n. 33 recante ‘Norme per lo sviluppo dello sport per tutti’”

PRESIDENTE. L'ordine del giorno, al punto n. 2), reca: «DDL n. 2 del 28/02/2012 “Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 4 dicembre 2006, n. 33 recante ‘Norme per lo sviluppo dello sport per tutti’”».

Ha facoltà di parlare il relatore.

BRIGANTE, *relatore*. Signor Presidente, la II Commissione da me presieduta in data 12/07/2012 ha esaminato il disegno di legge n. 2 del 28/02/2012: “Modifiche e integrazio-

ni alla legge regionale 4 dicembre 2006, n. 33, recante 'Norme per lo sviluppo dello sport per tutti'".

La materia dello sport è disciplinata, nella nostra Regione, dalla legge 4 dicembre 2006, n. 33.

Detta legge, ancora oggi attuale sotto il profilo dell'impostazione generale, necessita di alcuni adeguamenti, allo scopo, da un lato, di renderla maggiormente aderente alle innovazioni, anche normative, intervenute e, dall'altro, di attuare appieno la trasparenza, in particolare per quanto attiene alla concessione dei finanziamenti e dei contributi previsti a qualsiasi titolo.

Le innovazioni più rilevanti riguardano: il rilievo che viene dato allo sport per disabili; l'inserimento tra le finalità dell'educazione a corretti stili di vita; l'introduzione di procedure di evidenza pubblica per la concessione delle provvidenze finanziarie a qualsiasi titolo; l'integrazione delle politiche di intervento, allo scopo di armonizzare le competizioni sportive alle finalità di promozione territoriale e di creazione di indotto economico; l'affidamento alle Province ed ai Comuni dei compiti di vigilanza del rispetto della normativa regionale; la previsione di un sistema di sanzioni correlate alla violazione dei precetti regionali, da definirsi nel dettaglio con apposito regolamento regionale.

La Consulta regionale dello sport, nella seduta del 18/11/2011, ha espresso parere favorevole alle novelle che si intendono apportare alla legge regionale vigente.

Il ddl che si propone all'approvazione, è stato redatto, attese la portata fortemente innovativa e la complessità derivante sia dalla peculiarità della disciplina statale, sia dall'essere lo sport materia a legislazione concorrente, ed è strutturato in ossequio alle prescrizioni normative che la Regione si è data in materia di semplificazione e qualità della normazione con la recentissima legge n. 29/2011.

È composto da 27 articoli. Si descrivono di seguito, sinteticamente, le principali novelle da essi apportate:

Art. 1: porta la modifica alla intitolazione della legge esplicitando meglio i destinatari;

Art. 2: tra le finalità è introdotto il principio della necessaria accessibilità dei luoghi e degli spazi destinati allo sport ai diversamente abili e l'educazione a corretti stili di vita.

Art. 3: viene introdotto l'articolo 1-bis recante le definizioni e la esplicitazione degli acronimi utilizzati nel testo;

Art. 4: integra l'art. 2 prevedendo anche gli enti di promozione sportiva riconosciuti dal Comitato Italiano Paralimpico (CIP).

Art. 5: introduce l'art. 2-bis che fissa i criteri della programmazione regionale;

Art. 6: novella l'art. 3, ridisegnando i compiti delle Province.

PRESIDENTE. Collegli, vi richiamo al silenzio.

Chiedo rispetto nei confronti del collega che sta svolgendo la relazione.

BRIGANTE, *relatore*. Art. 7: introduce l'articolo 3-bis che individua i compiti dei Comuni;

Art. 8: novella l'articolo 4 stabilendo che la Regione, per l'esercizio della funzione di Osservatorio, può avvalersi di Agenzie regionali, Società *in house* e Enti pubblici;

Art. 9: modifica il primo comma dell'art. 5 in materia di formazione rendendo più stringente la collaborazione con le strutture universitarie e di ricerca scientifica;

Art. 10: porta la sostituzione del comma 4 dell'articolo 6 stabilendo la gratuità della partecipazione ai lavori della Consulta regionale dello sport;

Art. 11: introduce l'articolo 6-bis che statuisce il metodo delle procedure di evidenza pubblica per la concessione delle provvidenze e prevede la Commissione di valutazione che sarà nominata dalla Giunta regionale;

Art. 12: sostituisce l'art. 7 in materia di impiantistica sportiva adeguando la previsione normativa alle nuove modalità di pro-

grammazione e attribuendo alla Regione il potere di surroga in caso di inerzia delle Province;

Art. 13: modifica l'articolo 8 consentendo il finanziamento anche degli interventi sugli impianti che prevedono l'eliminazione delle barriere architettoniche e attribuendo agli impianti ammessi a contributo il rango di opere destinate a servizi di interesse generale;

Art. 14: adegua l'art. 9 alle novelle apportate dal presente ddl;

Art. 15: adegua l'art. 10 alle prescrizioni della l. r. 29/2011 e alle nuove norme in materia di segnalazione certificata di inizio attività;

Art. 18: sostituisce l'art. 13, che prevedeva le sponsorizzazioni, oggi non più consentite, con la previsione della integrazione delle politiche di intervento;

Art. 24: introduce l'art. 20-bis che norma l'adeguamento degli impianti alle prescrizioni della legge, fissando il principio della sanzionabilità delle violazioni e stabilendo che i proventi derivanti dalle sanzioni siano introitate dai Comuni. Rinvia a regolamento regionale l'individuazione delle infrazioni e delle relative sanzioni, anche pecuniarie;

Art. 26: abroga l'art. 22;

Art. 27: istituisce un nuovo capitolo di spesa per il finanziamento di progetti per la diffusione di corretti stili di vita.

La Commissione ha espresso, a maggioranza dei voti dei commissari presenti, parere favorevole al Disegno di legge suddetto, che si sottopone, pertanto, all'esame e all'approvazione di questa Assemblea.

PRESIDENTE. Prima di passare all'esame dell'articolato, sospendo brevemente la seduta per consentire la predisposizione degli emendamenti.

(La seduta, sospesa alle ore 12.39, riprende alle ore 12.55).

PRESIDENTE. Riprendiamo i lavori.

Esame articolato

PRESIDENTE. Passiamo all'esame dell'articolato.

Do lettura dell'articolo 1:

art. 1

(Modifiche al titolo della l.r. 33/2006)

1. Il titolo della legge regionale del 4 dicembre 2006 n. 33 (Norme per lo sviluppo dello sport per tutti) è così modificato: "Norme per lo sviluppo dello sport per tutte e per tutti".

Lo pongo ai voti.

È approvato.

Do lettura degli articoli successivi:

art. 2

(Modifiche e integrazioni all'articolo 1 della l.r. 33/2006)

1. All'articolo 1 della l.r. 33/2006 sono apportate le seguenti modifiche ed integrazioni:

a) la rubrica dell'articolo è sostituita dalla seguente: "Oggetto e finalità".

b) al comma 2, dopo le parole "politica sportiva per" sono inserite le seguenti: "tutte le cittadine e";

c) alla lettera b) del comma 2, dopo le parole "sicuro e sano" sono aggiunte le seguenti: "ed accessibile agli sportivi disabili";

d) alla lettera b) del comma 3, dopo le parole "migliore utilizzo" sono aggiunte le seguenti: "e della loro piena fruibilità da parte degli sportivi disabili";

e) alla lettera f) del comma 3:

1) le parole "della pubblica istruzione (MPI)" sono sostituite dalle seguenti: "dell'Istruzione Università e Ricerca";

2) dopo l'acronimo "CONI" sono inserite le seguenti parole: "e/o dal CIP";

f) al comma 3 è aggiunta la seguente lettera:

"i-bis) promuove progetti delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado, con priori-

tà per quelli della scuola primaria finalizzati a trasmettere nuovi modelli di stile di vita, favorire l'attività fisica, correggere abitudini alimentari sbagliate;”;

g) il comma 4 è sostituito dal seguente:

“4. Pur riconoscendo alle attività sportive svolte in ambito professionistico un ruolo promozionale e trainante soprattutto per le fasce giovanili, le stesse sono escluse dai benefici della presente legge.”.

Lo pongo ai voti.

È approvato.

È stato presentato un emendamento aggiuntivo dell'articolo 2-bis, a firma dei consiglieri Maniglio, Romano, Congedo e Buccoliero, del quale do lettura: «Aggiungere articolo 2-bis. *Attuazione degli interventi.* La Regione, attraverso le Aziende USL, nell'esercizio delle competenze loro attribuite dalla normativa vigente, opera per l'attuazione dei contenuti di cui ai precedenti articoli, legittimando a tal fine i medici specialisti in Medicina dello Sport.

Gli accertamenti e le certificazioni di idoneità all'attività sportiva agonistica di cui al DM 18.02.1982 e successive modifiche possono essere quindi effettuati esclusivamente all'interno delle seguenti strutture autorizzate:

- 1) Strutture pubbliche semplici e complesse di Medicina dello Sport;
- 2) Centri riconosciuti dalla Federazione Medico Sportiva Italiana e Centri universitari di Medicina dello Sport.
- 3) Centri privati autorizzati dalla ASL per la medicina dello sport.

Presso l'Assessorato Regionale alla Sanità è istituito l'Albo delle strutture sanitarie abilitate al rilascio degli attestati di idoneità alla pratica sportiva. La Regione si riserva la facoltà di verifica di tutte le strutture operanti».

A questo emendamento è stato presentato un subemendamento, a firma del consigliere Decaro, del quale do lettura: «Dopo la parola “USL” inserire “le strutture ospedaliere”».

PALESE. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PALESE. Signor Presidente, questo problema è già stato posto e la norma è stata votata dal Consiglio regionale. Se non erro, l'ho votata insieme all'Aula ed è passata all'unanimità. Mi sembra che il Governo si sia rivolto alla Corte costituzionale. Le ASL e le Aziende ospedaliere possono già farlo, quindi non capisco perché dovremmo introdurre di nuovo questa integrazione.

Non sappiamo se questa volta il Governo sarà tollerante rispetto alla precedente approvazione. Si propone di estendere la possibilità di riconoscimento ai centri medico-sportivi e privati autorizzati dalla ASL per la medicina dello sport, il che è un conto. Le Aziende ospedaliere o le ASL, però, sono già riconosciute. Che questo servizio stia nell'azienda ospedaliera Policlinico o negli Ospedali Riuniti, non cambia molto.

Si tratta di questo. Non sappiamo se, rispetto al protocollo di intesa con l'università, questo servizio sia già inserito. Ove non ci fosse nel protocollo di intesa, andremmo in maniera unilaterale e illegittima a inserire una questione non di nostra competenza, se non è concordata con l'università.

Le ASL, dove è previsto, svolgono già il servizio. Penso che sia già una grande estensione sottoporre a votazione i centri privati autorizzati dalla ASL per la medicina dello sport, con la speranza che questa volta il Governo nazionale non riscontri vizi di illegittimità costituzionale.

PRESIDENTE. Riassumendo, lei ritiene che sia pleonastico aggiungere “le strutture ospedaliere”.

PALESE. Presidente, i motivi sono due. Il primo è ostativo: o c'è l'accordo preventivo con le facoltà, attraverso i protocolli di intesa, sia per il Policlinico, sia per gli Ospedali Riuniti.

niti – sono quelle le due aziende che abbiamo, non ve ne sono altre – oppure non se ne fa nulla. In secondo luogo, ritengo che non vi sia bisogno, in quanto già agiscono, stanno già operando, sono esistenti e forniscono già questo tipo di prestazioni.

Non immagino che ciò possa essere fatto. Su questo punto ho grandi riserve. Approvo il provvedimento, come ho fatto l'altra volta, ma, se non erro, il Governo si è già rivolto alla Corte costituzionale in maniera molto pesante sullo stesso provvedimento.

PRESIDENTE. Collega Decaro, le chiedo se possiamo ritirare l'emendamento aggiuntivo.

DECARO. Sì. Avevo preparato il subemendamento perché, dal momento che parlavamo solo di ASL e che, come asseriva correttamente il collega Palese, la medicina dello sport è prevista anche nel Policlinico e negli Ospedali Riuniti di Foggia, se parliamo di ASL, parliamo anche di ospedali. Se non parliamo di ASL, non parliamo di ospedali.

Vorrei ricordare che è all'attenzione della III Commissione una legge che si occupa esclusivamente della medicina dello sport. All'interno di quella proposta di legge potremmo svolgere un approfondimento e, quindi, ritirare questo emendamento.

PRESIDENTE. Il subemendamento è ritirato.

ZULLO. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ZULLO. Signor Presidente, intervengo solo per esprimere una mia perplessità. Quando si parla di "Centro riconosciuto dalla Federazione medico-sportiva italiana" e di "Centro universitario di medicina dello sport", questo aspetto è normato già da leggi nazionali che disciplinano la materia. Ho problemi ad accet-

tare questo emendamento, soprattutto quando si parla di "Centri privati autorizzati dalla ASL per la medicina dello sport".

I centri privati possono operare, però a chi spetta l'onere di spesa? Se deve essere a carico del Servizio sanitario regionale, occorre scrivere "privati e accreditati". Diversamente, questa norma sarebbe eccepita sicuramente a livello di Corte costituzionale.

In secondo luogo non vorrei che con questa norma noi andassimo a creare un vespaio tra chi è accreditato e chi non lo è e che mettessimo in difficoltà anche i direttori generali. I direttori generali, a valle dell'accREDITAMENTO, devono sottoscrivere un accordo contrattuale che non possono sottoscrivere con chi non è accreditato.

Se il vostro intento è quello di creare una giungla, andate avanti, ma io non ci sto. O si aggiunge la parola "accreditato", oppure va eliminata l'espressione "centro privato".

LOSAPPIO. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

LOSAPPIO. Signor Presidente, le cronache di questi ultimi mesi ci riferiscono di atleti vittime di malori, alcuni anche mortali, mentre esercitavano la propria attività agonistica. Questo è il punto che noi stiamo discutendo.

Mi rifaccio alle considerazioni del collega Decaro. C'è una proposta di legge che vuole intervenire specificamente nella sua articolazione su questo tema, ossia sulla medicina dello sport. A mio parere, sarebbe opportuno che tale legge facesse il suo corso e che si andassero a trovare alcuni punti di equilibrio.

Viceversa, se in un *omnibus* che va a ritenerne una vecchia legge complessiva dello sport, come quello presentato dall'assessore Campese, aggiungiamo un argomento che non è in quella legge, pur riguardando complessivamente lo sport, rischiamo di compiere un'operazione affrettata.

Ho un dubbio, Presidente. Ha colpito tutta l'opinione pubblica il caso del calciatore del Livorno morto un anno fa sul campo di Pescara, ma negli sport cosiddetti minori ce ne sono molti. Su una legge che interviene su una materia così delicata in maniera un po' surrettizia, cioè con l'introduzione di un emendamento all'ultimo minuto, io nutro molte perplessità.

Se poi vado a leggere il testo, mi sembra che le osservazioni che ho sentito sia dal collega Palese, sia dal collega Zullo non siano campate in aria. Che cosa significa "Centri privati autorizzati dalla ASL per la medicina dello sport"? Che cosa sono? Che cosa significa? Sono i laboratori di analisi? Questi dovrebbero certificare se un calciatore, un ciclista, un pallavolista è idoneo a sviluppare quel tipo di sport o meno?

Il testo è scritto in maniera onnicomprensiva e generica. Non capisco che cosa si intenda con l'espressione "Centri privati autorizzati dalla ASL". È un problema delicato, collega Decaro, non è una questione da prendere alla leggera.

Io avevo capito che era ritirato solo il subemendamento. Mi associo alla richiesta del collega Decaro.

CONGEDO. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CONGEDO. Signor Presidente, anche per evitare retropensieri e letture strane su questo emendamento, credo anche a nome degli altri colleghi che l'hanno sottoscritto di poterlo ritirare e di rinviare il tema alla discussione in corso in Commissione sulla legge della medicina per lo sport: sarà quella la sede non solo per approfondire questa tematica, ma anche per sgombrare il campo da letture distorte e dietrologiche.

PRESIDENTE. L'emendamento aggiuntivo dell'articolo 2-bis è ritirato.

PALESE. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PALESE. Mi aggiungo a quanto sostiene il collega Congedo adesso, ma anche e soprattutto a quanto ha affermato il collega Losappio. Occorre intervenire dal punto di vista legislativo. Sarà pur vero che negli ultimi periodi si registra un numero crescente di casi, ma attualmente solo le strutture pubbliche agiscono nell'erogazione di queste prestazioni.

Penso che si debba provvedere a determinare questo aspetto in maniera specifica con l'assessore alla sanità.

PRESIDENTE. Do lettura dell'articolo 3:

art. 3

*(Inserimento articolo 1-bis
alla l.r. 33/2006)*

1. Alla l.r. 33/2006 è inserito il seguente articolo:

"Art. 1-bis

Definizioni e acronimi

1. Ai fini della presente legge si intende per:

a) sport qualsiasi forma di attività fisica che, attraverso una partecipazione organizzata o meno, abbia come obiettivo la formazione, l'educazione, l'espressione, il miglioramento degli stili di vita e della condizione fisica e psichica, lo sviluppo delle relazioni sociali, anche per il conseguimento di risultati competitivi;

b) attività fisica l'esercizio della pratica motorio-sportiva, distinto in:

1) attività agonistica quale modalità di esercizio della pratica motorio-sportiva a qualsiasi livello, anche inserita in un sistema organizzato per il perseguimento di un risultato sportivo, attraverso il confronto con soggetti della stessa tipologia;

2) attività amatoriale quale modalità d'esercizio della pratica motorio-sportiva a qualsiasi livello, anche non inserita in un sistema orga-

nizzato, finalizzata al miglioramento del proprio stato di benessere, attraverso qualsiasi espressione della pratica sportiva;

c) impianto sportivo qualsiasi spazio attrezzato, all'aperto o al chiuso, preposto allo svolgimento di attività di natura principalmente sportiva;

d) area sportiva attrezzata qualsiasi area, anche non espressamente destinata all'uso sportivo purché dotata di attrezzature o spazi adeguati alle esigenze della pratica sportiva;

e) attrezzature tecnico-sportive fisse e mobili attrezzature necessarie allo svolgimento dell'attività sportiva, ivi compresi gli ausili sportivi funzionali all'espletamento dell'attività sportiva da parte di cittadine e cittadini disabili.

2. Ai fini della comprensione degli acronimi utilizzati si danno le seguenti definizioni:

a) CONI Comitato Olimpico Nazionale Italiano;

b) CIP Comitato Italiano Paralimpico;

c) FSN Federazioni Sportive Nazionali;

d) EPS Enti di Promozione Sportiva;

e) DSA Discipline Sportive Associate;

f) MIUR Ministero dell'Istruzione Università e Ricerca;

g) USR Ufficio Scolastico Regionale."

Lo pongo ai voti.

È approvato.

art. 4

(Modifiche e integrazioni all'articolo 2 della l.r. 33/2006)

1. All'articolo 2 della l.r. 33/2006 sono apportate le seguenti modifiche:

a) la rubrica è sostituita dalla seguente: "Funzioni della Regione".

b) alla lettera a) del comma 1:

1) le parole "MPI – Ufficio scolastico regionale" sono sostituite dagli acronimi: "MIUR – USR";

2) dopo le parole "studi e ricerche," sono soppresses le seguenti: "convegni, seminari,";

3) dopo le parole "enti di promozione spor-

tiva" sono inserite le seguenti: "discipline associate, associazioni benemerite";

4) dopo l'acronimo "CONI" le parole "dal CIP" sono sostituite dalle seguenti: "e/o dal CIP".

c) alla lettera d) del comma 1:

1) dopo le parole "dei soggetti" sono inserite le seguenti: "con disabilità e di quelli";

2) le parole "MPI – Ufficio scolastico regionale" sono sostituite dagli acronimi: "MIUR – USR";

3) tra le parole "il CONI, il MIUR" inserire: "il CIP";

4) dopo le parole "di promozione sportiva riconosciuti dal CONI" è eliminata la parola "e" ed è sostituita con le seguenti: "e/o";

d) alla lettera h) del comma 1 è apportata la seguente modifica: le parole "alle persone diversamente abili" sono sostituite con le seguenti "alle persone disabili";

e) dopo la lettera i) del comma 1 sono aggiunte le seguenti:

– "i-bis) organizzazione diretta di convegni e seminari";

– "i-ter) promozione e sostegno delle iniziative finalizzate a favorire le pari opportunità nello sport per tutte le categorie di persone soggette a disagio, svantaggio o qualsivoglia forma di discriminazione sociale o sessuale o con diverse disabilità."

f) i commi 2 e 3 sono abrogati;

g) il comma 4 è sostituito dal seguente:

"4. Le funzioni di cui al comma 1 lettere d) ed e), sono realizzate anche tramite convenzione, in collaborazione con gli enti locali, il CONI, il CIP, il MIUR – USR, le università pugliesi, il Centro giustizia minorile per la Puglia, le FSN, le DSA, le associazioni benemerite e gli EPS riconosciuti dal CONI e/o dal CIP attraverso:

a) la concessione di contributi per attività, iniziative sperimentali e manifestazioni sportive di particolare valenza, di livello almeno regionale, nonché per la promozione e lo sviluppo della pratica sportiva per le persone disabili con deficit mentale, fisico o sensoriale;

b) la promozione, anche nell'ambito di progetti di educazione alla legalità per minori a rischio, di campagne d'informazione per la diffusione della cultura sportiva, il miglioramento del benessere psico-fisico dei cittadini nonché per la diffusione e il corretto esercizio delle attività sportive.”

Lo pongo ai voti.

È approvato.

art. 5

*(Inserimento art. 2-bis
alla l.r. 33/2006)*

1. Alla l.r. 33/2006 è inserito il seguente articolo:

“Art. 2-bis”

Programmazione regionale

1. La Giunta regionale definisce, con cadenza triennale ed entro il semestre precedente alla scadenza del programma vigente, le linee prioritarie di intervento mediante il documento programmatico denominato “Linee guida per lo sport”.

2. Le linee guida per lo sport definiscono:

a) gli obiettivi da perseguire nel triennio di validità;

b) i criteri e le modalità per la verifica del loro perseguimento;

c) i criteri per l'individuazione delle priorità da attuare nel programma operativo annuale degli interventi di cui al comma 4 del presente articolo;

3. In sede di prima applicazione la Giunta regionale approva le linee guida per lo sport entro centottanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge;

4. Nell'ambito delle linee guida triennali la Giunta regionale approva annualmente, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge regionale approvativa del bilancio di previsione per l'esercizio finanziario, i programmi operativi annuali degli interventi in materia di sport, nei quali vengono individuati:

a) i soggetti destinatari delle provvidenze;

b) le priorità e i tempi di realizzazione;

c) le modalità ed i criteri di concessione dei finanziamenti e dei contributi;

d) le risorse strumentali e finanziarie necessarie.”

Lo pongo ai voti.

È approvato.

art. 6

*(Modifiche all'articolo 3
della l.r. 33/2006)*

1. L'articolo 3 della l.r. 33/2006 è sostituito dal seguente:

“Art. 3

Funzioni delle Province

1. Le Province esercitano, per il proprio ambito territoriale, funzioni di:

a) programmazione e coordinamento istituzionale e associativo, istituendo a tal fine sedi di confronto tra i comuni, le organizzazioni sportive e i soggetti pubblici e privati interessati denominati “Forum provinciali”;

b) predisposizione, sulla base delle proposte degli enti locali, del CONI e/o del CIP, dell'impiantistica sportiva avente valenza propositiva per l'elaborazione del programma operativo annuale, di cui al Titolo II, articolo 7, secondo le modalità e nel rispetto dei termini indicati dalla Giunta regionale;

c) elaborazione ed eventuale finanziamento dei progetti relativi a impianti sovracomunali, in attuazione delle linee guida per lo sport;

2. Alle Province è affidato il compito di controllo del rispetto delle prescrizioni di cui all'art. 10 che segue.”

Lo pongo ai voti.

È approvato.

art. 7

*(Inserimento articolo 3-bis
alla l.r. 33/2006)*

1. Alla l.r. 33/2006 è inserito il seguente articolo:

“Art. 3-bis

Funzioni dei Comuni

1. I Comuni:

a) svolgono le funzioni amministrative e

promozionali, anche attraverso i loro consorzi, attribuite dalla presente legge;

b) elaborano i progetti riguardanti l'impiantistica e gli spazi sportivi.

2. Ai Comuni è affidato il compito di controllo del rispetto delle prescrizioni di cui all'art. 10 che segue.”.

Lo pongo ai voti.

È approvato.

art. 8

*(Modifiche e integrazioni
all'articolo 4 della l.r. 33/2006)*

1. All'articolo 4 della l.r. 33/2006 sono apportate le seguenti modifiche:

a) alla rubrica dell'articolo è aggiunta la seguente: “- Osservatorio”;

b) al comma 1, dopo le parole “riconosciuti dal CONI” sono inserite le seguenti: “e/o dal CIP”;

c) al comma 2, dopo le parole “I soggetti destinatari” sono inserite le seguenti: “di contributi e”;

d) il comma 3 è sostituito dal seguente:

“3. Per l'esercizio delle funzioni di cui al comma 1 la Regione può avvalersi di Agenzie regionali, società *in house* o Enti pubblici.”

Lo pongo ai voti.

È approvato.

art. 9

*(Modifiche all'articolo 5
della l.r. 33/2006)*

1. Il comma 1 dell'articolo 5 della l.r. 33/2006 è sostituito dal seguente:

“1. La Regione, con il supporto delle strutture universitarie e di ricerca scientifica, ferme restando le competenze specifiche delle federazioni sportive nazionali, delle discipline sportive associate, degli enti di promozione sportiva e delle associazioni benemerite riconosciute dal CONI e/o dal CIP per gli aspetti tecnici delle singole discipline sportive, individua profili professionali per le attività lavorative collegate allo sport e all'attività motoria, per i quali definisce progetti tipo e i rela-

tivi standard, da intendersi come caratteristiche e requisiti minimi dei percorsi formativi.”

A questo articolo è stato presentato un emendamento, a firma dei consiglieri Decaro e Disabato, del quale do lettura: «Al comma 1 dell'articolo 9, dopo la parola “Regione” aggiungere “con Regolamento regionale da adottare entro centottanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge”.

Lo pongo ai voti.

È approvato.

È stato presentato un emendamento, a firma del consigliere Decaro, del quale do lettura: «All'articolo 9, comma 1, dopo la parola “sportiva” inserire “e previa concertazione con le organizzazioni sindacali e con i soggetti pubblici e privati gestori di impianti sportivi, individua le figure ed i».

È stato presentato un subemendamento, a firma degli assessori Pelillo e Campese, del quale do lettura: «Cassare le parole “con le OO.SS. e con i soggetti pubblici e privati gestori di impianti sportivi” e aggiungere “Consulta regionale dello sport”».

Ha facoltà di parlare l'assessore Campese.

CAMPESE, *assessore al contenzioso, ai contratti e appalti, agli affari generali e allo sport per tutti.* Voglio semplicemente specificare che questo subemendamento è stato formulato perché la Consulta regionale dello sport ricomprende nella sua composizione sia le organizzazioni sindacali, sia le università, sia la rappresentanza delle federazioni sportive, il CONI e il CIP.

C'è un mondo pubblico e privato, un organismo istituito che si riunisce periodicamente e che può al suo interno assolvere proprio al compito di consultazione.

Diversamente, non si capirebbe qual è la funzione della Consulta, se abbiamo bisogno di trovare altre modalità di consultazione. La Consulta nasce proprio per tenere insieme questo mondo variegato, all'interno del quale

figurano anche le rappresentanze delle organizzazioni sindacali.

Pertanto, chiedo che il testo dell'emendamento venga subemendato.

PRESIDENTE. Pongo ai voti il subemendamento.

È approvato.

Pongo ai voti l'emendamento, nel testo subemendato.

È approvato.

Pongo ai voti l'articolo 9, nel testo emendato.

È approvato.

art. 10

*(Modifiche e integrazioni
all'articolo 6 della l.r. 33/2006)*

1. All'articolo 6 della l.r. 33/2006 sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 2 le parole "delle attività" sono sostituite dalle seguenti: "della funzione";

b) al comma 3:

1) dopo le parole "medico sportiva italiana" la parola "inoltre" è sostituita dalla seguente: "e";

2) dopo la parola "associate" è inserito il seguente segno di punteggiatura ";;";

3) dopo la parola "benemerite" la parola "nonché" è sostituita dalla seguente: "e";

4) dopo le parole "riconosciute dal CONI" sono inserite le seguenti: "e/o dal CIP";

5) le parole "MPI - Ufficio scolastico regionale" sono sostituite dalle seguenti: "MIUR - USR";

6) le parole "dell'Associazione nazionale San Paolo Italia (ANSPI)" sono soppresse;

7) dopo le parole "degli enti sportivi delle" è soppressa la parola "altre";

c) Il comma 4 è sostituito dal seguente:

"4. La partecipazione ai lavori della Consulta è a titolo gratuito; ai componenti che risiedono fuori dalla sede dei lavori della Consulta compete il rimborso delle spese di viaggio ai sensi delle disposizioni regionali in ma-

teria di trattamento di trasferta per i dipendenti del comparto della Regione."

Lo pongo ai voti.

È approvato.

art. 11

*(Inserimento articolo 6-bis
alla l.r. 33/2006)*

1. Alla l.r. 33/2006 è inserito il seguente articolo:

"Art. 6-bis

Procedure ad evidenza pubblica

1. I contributi e i finanziamenti di cui alla presente legge sono concessi in favore dei beneficiari a seguito dell'espletamento di procedure ad evidenza pubblica."

Lo pongo ai voti.

È approvato.

art. 12

*(Modifiche all'articolo 7
della l.r. 33/2006)*

1. L'articolo 7 della l.r. 33/2006 è sostituito dal seguente:

"Art. 7

Programma regionale per l'impiantistica e gli spazi sportivi

1. Per la realizzazione degli interventi previsti alle lettere b) e c) del comma 1, dell'articolo 2, il Consiglio regionale, su proposta della Giunta regionale, con il supporto tecnico dei CONI e del CIP per quanto di competenza, ai sensi degli articoli 56 e 60 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616 (Attuazione della delega di cui all'articolo 1 della legge 22 luglio 1975, n. 382), approva il programma triennale per l'impiantistica sportiva e gli spazi destinati alle attività motorio-sportive;

2. Nel caso di inadempienza da parte di una Provincia in ordine a quanto indicato alla lett. b) del comma 1, dell'art. 3 precedente, la Regione, previa messa in mora, nell'esercizio dei poteri di surroga, provvede direttamente."

Lo pongo ai voti.

È approvato.

*art. 13**(Modifiche e integrazioni
all'articolo 8 della l.r. 33/2006)*

1. All'articolo 8 della l.r. 33/2006 sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 1:

1) dopo le parole "conto capitale o" sono inserite le seguenti: ", ove stipulate, le convenzioni di cui alla lett. c). del comma 1, dell'articolo 2 che precede,";

2) dopo le parole "per la costruzione" sono inserite le seguenti: "l'eliminazione delle barriere architettoniche,";

b) la lett. b) del comma 1 è sostituita dalla seguente:

"b) enti di promozione sportiva, federazioni sportive nazionali, federazioni sportive paralimpiche, associazioni benemerite riconosciute dal CONI e/o dal CIP, e discipline associate riconosciute a carattere nazionale e presenti a livello regionale,".

c) alla lett. c) del comma 1, dopo l'acronimo "CONI" sono inserite le seguenti parole: "e/o dal CIP".

d) alla lett. d) del comma 1, sono aggiunte le seguenti parole: ", che perseguono prevalentemente finalità sportive e ricreative senza fini di lucro,".

e) i commi 2 e 3 sono abrogati.

f) al comma 5, dopo le parole "e successive modificazioni", sono inserite le seguenti "e dal CIP per quanto di competenza".

g) il comma 9 è sostituito dal seguente:

"9. Gli impianti sportivi ammessi a contributo sono considerati opere destinate a servizi di interesse generale e, pertanto, l'ammissione a finanziamento equivale alla dichiarazione di pubblica utilità, indifferibilità ed urgenza, di cui alla legge 22 ottobre 1971, n. 865, concernente 'Norme sulla espropriazione per pubblica utilità' e di DPR 327/2001."

È stato presentato un emendamento, a firma del consigliere Caroppo, del quale do lettura: «All'art. 8, comma 1 della legge regionale 33/2006 dopo la lettera f) inserire: "g)

associazioni di promozione sociale, iscritte nel registro regionale istituito con l.r. 39 del 18.12.2007 aventi come attività prevalente quella sportiva».

A tale emendamento è stato presentato un subemendamento, a firma dell'assessore Campese e della consigliera Nuzziello, del quale do lettura: «Dopo la parola "sportiva" aggiungere "da desumere dal bilancio e dalla relazione delle attività sociali svolte"».

Il testo si leggerebbe, dunque, come segue: «...associazioni di promozione sociale iscritte nel Registro regionale istituito dalla legge n. 39 del 18/12/2007 aventi come attività prevalente quella sportiva da desumere dal bilancio e dalla relazione delle attività sociali svolte».

Ha facoltà di parlare l'assessore Campese.

CAMPESE, *assessore al contenzioso, ai contratti e appalti, agli affari generali e allo sport per tutti*. Ho promosso un subemendamento proprio perché la prevalenza dell'attività sportiva deve desumersi ed essere certificabile. Pertanto, onde evitare che possa accedere alle esigue risorse regionali in termini di impianti, attività e attrezzature sportive un mondo variegato che trova già elementi di sostegno all'interno delle politiche sociali, chiedo che venga specificata la prevalenza dell'attività sportiva nel bilancio e nella relazione delle attività svolte.

PRESIDENTE. Assessore, il significato e il senso dell'emendamento sono chiari. Ritengo, però, che con la sua struttura lei si stia incuneando in un eccesso di burocratizzazione, anche perché chiedere il bilancio ad associazioni sportive significa doverlo poi leggere ed esaminare, il che credo rappresenti un appesantimento.

Non ritiene che sia sufficiente una relazione – parlo per esperienza vissuta, portandole un contributo – dalla quale si legga effettivamente la questione, salvo, se l'assessorato lo vorrà, esercitare un controllo a campione?

Mi limiterei a integrare il testo con le parole «con la relazione delle attività da desumere dalla relazione delle attività sociali svolte».

CAMPESE, *assessore al contenzioso, ai contratti e appalti, agli affari generali e allo sport per tutti*. Sono d'accordo.

PRESIDENTE. Pongo ai voti il subemendamento nella formulazione seguente: «da desumere dalla relazione delle attività sociali svolte».

È approvato.

Pongo ai voti l'emendamento, nel testo subemendato.

È approvato.

Pongo ai voti l'articolo 13, nel testo emendato.

È approvato.

art. 14

(Modifica all'articolo 9 della l.r. 33/2006)

1. L'articolo 9 della l.r. 33/2006 è sostituito dal seguente:

“Art. 9

Contributi per l'acquisto di attrezzature tecnico-sportive

1. La Regione, per l'acquisto di attrezzature tecnico-sportive fisse e mobili, concede ogni anno contributi a favore dei soggetti indicati al comma 1 dell'articolo 8, nella misura indicata nei programmi operativi annuali di cui all'art. 7 che precede.”

Lo pongo ai voti.

È approvato.

art. 15

(Modifiche e integrazioni all'articolo 10 della l.r. 33/2006)

1. All'articolo 10 della l.r. 33/2006 sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 1 dopo le parole “ed enti di

promozione sportiva”, sono aggiunte le seguenti: “riconosciuti dal CONI e/o dal CIP.”;

b) al comma 2 le parole “deve stipulare” sono sostituite dalla seguente: “stipula”;

c) al comma 4:

1) la parola “denuncia” è sostituita dalle seguenti: “segnalazione certificata di inizio attività (SCIA)”;

2) dopo la parola “legge”, le parole “con cui” sono sostituite dalle seguenti: “nella quale”;

3) alla lett. a) le parole “istruttore in possesso di uno dei titoli” sono sostituite dalle seguenti: “responsabile tecnico”.

d) alla lett. b) del comma 5:

1) dopo le parole “riconosciuti dal CONI” sono inserite le seguenti: “e/o dal CIP”;

2) dopo le parole “benemerite riconosciute dal CONI” sono aggiunte le seguenti: “e/o dal CIP”;

3) dopo le parole “dilettantistiche riconosciute dal CONI” sono aggiunte le seguenti: “e/o dal CIP”.

Lo pongo ai voti.

È approvato.

art. 16

(Modifiche all'articolo 11 della l.r. 33/2006)

1. All'articolo 11 della l.r. 33/2006 sono apportate le seguenti modifiche:

a) alla lettera a) del comma 2 dopo l'acronimo “CONI” sono inserite le seguenti parole: “e/o dal CIP”;

b) la lett. b) del comma 2 è sostituita dalla seguente: “enti di promozione sportiva, federazioni sportive nazionali, federazioni sportive paralimpiche, associazioni benemerite riconosciute dal CONI e/o dal CIP, e discipline associate riconosciute a carattere nazionale e presenti a livello regionale.”;

A questo articolo è stato presentato un emendamento, a firma del consigliere Caroppo, del quale do lettura: «All'art. 11, comma 2

della legge regionale 33/2006 dopo la lettera c) inserire: d) associazioni di promozione sociale, iscritte nel registro regionale istituito con l. r. 39 del 18.12.2007 aventi come attività prevalente quella sportiva».

A tale emendamento è stato presentato un subemendamento, a firma dell'assessore Campese e della consigliera Nuzziello, del quale do lettura: «Dopo "sportiva" aggiungere "da desumere dalla relazione delle attività sociali svolte"».

Lo pongo ai voti.

È approvato.

Pongo ai voti l'emendamento, nel testo subemendato.

È approvato.

Pongo ai voti l'articolo 16, nel testo emendato.

È approvato.

art. 17

*(Modifiche all'articolo 12
della l.r. 33/2006)*

1. Al comma 2 dell'articolo 12 della l.r. 33/2006 le parole "devono essere" sono sostituite dalla seguente "sono".

Lo pongo ai voti.

È approvato.

art. 18

*(Modifiche all'articolo 13
della l.r. 33/2006)*

1. L'articolo 13 della l.r. 33/2006 è sostituito dal seguente:

"Art. 13

Integrazione delle politiche di intervento

1. La Regione sostiene, nell'ottica dell'integrazione funzionale delle politiche di intervento, le competizioni sportive di rilevanza nazionale o internazionale produttive di effetti in termini di promozione territoriale e di creazione di un indotto economico."

Lo pongo ai voti.

È approvato.

art. 19

*(Modifiche all'articolo 14
della l.r. 33/2006)*

1. Dopo la lett. c) del comma 1 dell'articolo 14 della l.r. 33/2006 è inserita la seguente:

"c-bis) promuovere un efficace coordinamento delle iniziative per la formazione di personale dello sport paralimpico."

Lo pongo ai voti.

È approvato.

art. 20

*(Modifiche all'articolo 15
della l.r. 33/2006)*

1. All'articolo 15 della l.r. 33/2006 sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 1 le parole "MPI – Ufficio scolastico regionale" sono sostituite dagli acronimi: "MIUR – USR";

b) al comma 3 le parole "devono disporre" sono sostituite dalla seguente: "dispongono".

Lo pongo ai voti.

È approvato.

art. 21

*(Modifiche all'articolo 18
della l.r. 33/2006)*

1. Al comma 3 dell'articolo 18 della l.r. 33/2006, le parole "deve essere aperto a" sono sostituite dalle seguenti: "è aperto e accessibile a tutte le cittadine e".

Lo pongo ai voti.

È approvato.

art. 22

*(Modifiche all'articolo 19
della l.r. 33/2006)*

1. Al comma 2 dell'articolo 19 della l.r. 33/2006, dopo l'acronimo "CONI" sono inserite le seguenti parole: "e/o dal CIP".

Lo pongo ai voti.

È approvato.

art. 23

(Modifiche all'articolo 20 della l.r. 33/2006)

1. Alla lettera f) del comma 1 dell'articolo

20 della l.r. 33/2006, dopo l'acronimo "CONI" sono inserite le seguenti parole: "e/o dal CIP".

Lo pongo ai voti.

È approvato.

art. 24

*(Inserimento articolo 20-bis
alla l.r. 33/2006)*

1. All'articolo 20 della l.r. 33/2006 è inserito il seguente articolo:

"Art. 20-bis

Adeguamento alle prescrizioni della legge e sanzioni

1. I soggetti destinatari della presente legge si adeguano alle prescrizioni di cui alla lettera f) del comma 1, dell'art. 2 e art. 10 che precedono entro il centottanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge.

2. In caso di mancato adeguamento le Province o i Comuni, nell'ambito delle rispettive competenze, con formale diffida, indicano il termine entro il quale provvedere.

3. In caso di mancato adeguamento entro il termine fissato nella diffida, le Province o Comuni dispongono la sospensione dell'attività fino all'adempimento delle prescrizioni di legge.

4. La Provincia o il Comune che ha accertato la difformità degli impianti e delle attrezzature dispone l'applicazione delle sanzioni e ne introita i relativi proventi.

5. L'accertamento della difformità degli impianti e delle attrezzature determina la ulteriore sanzione della revoca e del recupero del contributo eventualmente concesso al titolare degli impianti e delle attrezzature.

6. La revoca ed il recupero del contributo erogato, maggiorato degli interessi legali dalla data di erogazione alla data del recupero, sono disposti dall'ente che ha concesso il contributo, su segnalazione della Provincia o del Comune che ha accertato la difformità.

7. Con regolamento regionale, da adottarsi entro centottanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, sono individuate le in-

frazioni e le relative sanzioni, anche pecuniarie."

Lo pongo ai voti.

È approvato.

art. 25

*(Modificazioni all'articolo 21
della l.r. 33/2006)*

1. All'articolo 21 della l.r. 33/2006 sono apportate le seguenti modifiche:

a) sono abrogati i commi 1, 2, 3, 6 e 8.

b) il comma 4 è sostituito dal seguente:

"4. Entro il 31 dicembre 2012 le strutture già operanti alla data di entrata in vigore della presente legge si adeguano a quanto previsto dal comma 1 dell'articolo 10."

A questo articolo è stato presentato un emendamento, a firma degli assessori Amati e Campese, del quale do lettura: «All'art. 25, comma 1, lettera b), sostituire le parole "entro il 31 dicembre 2012" con le parole "entro il 30 giugno 2013"».

Lo pongo ai voti.

È approvato.

Pongo ai voti l'articolo 25, nel testo emendato.

È approvato.

art. 26

(Abrogazioni)

1. L'articolo 22 della l.r. 33/2006 è abrogato.

Lo pongo ai voti.

È approvato.

art. 27

(Norma finanziaria)

1. Per l'anno 2012 la presente legge non comporta variazioni quantitative e qualitative della spesa previste in bilancio.

2. Per gli esercizi finanziari successivi all'anno 2012, il finanziamento delle attività previste dalla l.r. 33/2006 così come modificata dalla presente legge sarà assentito nei li-

miti della copertura finanziaria dei capitoli di spesa del Servizio Sport, in sede di approvazione dei rispettivi bilanci di previsione.

3. Al fine di favorire progetti finalizzati a trasmettere nuovi e corretti modelli di stili di vita è istituito nell'ambito della U.P.B 5.4.1 del Bilancio regionale il capitolo di spesa epigrafato "Spese per il finanziamento di progetti per la diffusione di corretti di stili di vita. - Art. 1 comma 3 lett. i-bis) della l.r. 4 dicembre 2006, n. 33".

Lo pongo ai voti.

È approvato.

Indico la votazione mediante procedimento elettronico del disegno di legge "Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 4 dicembre 2006, n. 33 recante 'Norme per lo sviluppo dello sport per tutti'" nel suo complesso.

I consiglieri favorevoli voteranno «sì», i consiglieri contrari voteranno «no», gli astenuti si comporteranno di conseguenza.

Dalla scheda di votazione risulta che:

Hanno votato «sì» i consiglieri:

Amati,
Blasi, Brigante, Buccoliero,
Capone, Caracciolo, Cervellera, Curto,
Decaro, De Gennaro, Disabato,
Epifani,
Gianfreda,
Introna,
Laddomada, Loizzo, Longo, Lonigro, Lo-
sappio,
Marino, Matarrelli, Mazza,
Negro, Nuzziello,
Ognissanti,
Pastore, Pellegrino, Pentassuglia,
Romano,
Sannicandro, Stefano,
Ventricelli.

Si sono astenuti i consiglieri:

Alfarano,

Bellomo,
Camporeale, Cassano, Congedo,
Damone, De Biasi, Di Gioia,
Gatta,
Lanzilotta, Lospinuso,
Marmo, Marti,
Palese,
Sala,
Zullo.

PRESIDENTE. Comunico il risultato della votazione:

Consiglieri presenti	48
Consiglieri votanti	32
Hanno votato «sì»	32
Consiglieri astenuti	16

Il disegno di legge è approvato.

È stata avanzata richiesta d'urgenza da parte dell'assessore Amati.

Pongo ai voti la procedura d'urgenza.

È approvata.

CAMPESE, *assessore al contenzioso, ai contratti e appalti, agli affari generali e allo sport per tutti.* Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CAMPESE, *assessore al contenzioso, ai contratti e appalti, agli affari generali e allo sport per tutti.* Signor Presidente, voglio rivolgere un ringraziamento per il lavoro svolto sia in sede di Commissione, sia oggi in sede di votazione e di approvazione definitiva di questa modifica a una legge, la n. 33/2006, che, pur essendo una delle leggi che l'Italia ci ha invidiato quando è stata formulata, oggi abbisognava di alcuni correttivi e di alcuni miglioramenti, sia in termini di stesura del testo, con la specificazione di che cosa si intende per impianto sportivo – parliamo di chiarezza della terminologia –, sia soprattutto in riferimento alla normativa attinente l'attività

sportiva, laddove si rischiava di confondere l'attività amatoriale con quella agonistica.

Molto spesso gli stessi uffici regionali hanno avuto difficoltà a distinguere le attività che venivano svolte tra agonistiche e amatoriali, perché non c'era chiarezza nella definizione.

Abbiamo proceduto, dunque, a rendere chiari gli ambiti di intervento e abbiamo raccolto, soprattutto dal mondo paraolimpico, numerosi suggerimenti, che riguardavano l'attenzione allo sport paraolimpico in termini di attenzione all'accessibilità delle strutture sportive ai diversamente abili, non soltanto per l'ingresso, ma anche per la piena fruizione degli stessi. Se parliamo di promozione dello sport per tutte e per tutti, così come oggi abbiamo sancito nel titolo della legge, allora devono essere effettivamente esplicitate al massimo tutte le attività che vanno promosse.

Voglio ancora porre l'attenzione sull'istituzione di un nuovo capitolo di spesa che è stato introdotto oggi con l'approvazione della legge, quello dell'educazione ai corretti stili di vita. Si sta sviluppando un progetto il cui capitolo era stato promosso nel bilancio 2012, ossia nel dicembre del 2011, e che nella poca chiarezza, di fatto, non era stato istituito.

Oggi lo istituiamo nella legge. Si tratta di un'attività che si sta già sviluppando. Porteremo, anche con il sostegno del Ministero – arriverà a giorni l'ufficializzazione –, nelle classi terze della scuola elementare un programma triennale di educazione al corretto stile di vita che vede al centro attività motoria, educazione alimentare e mobilità alternativa casa-scuola. Il progetto promuoverà queste attività per tre anni anche compiendo un parallelo per i ragazzini che non potranno accedervi. Sottolineo che questo programma è stato possibile grazie alla collaborazione di cinque assessorati.

Abbiamo, dunque, innovato nella Regione Puglia una modalità di lavoro che ha visto lavorare insieme cinque assessorati. Avrete modo, nelle diverse realtà territoriali, di poter

conoscere la realizzazione di questo programma, che si chiama "Sbam!" e che ha visto insieme assessorato allo sport, alla sanità, alla mobilità sostenibile, all'alimentazione e al diritto allo studio. Si tratta di un programma che vede anche l'Ufficio scolastico regionale quale attore attivo. Mi auguro che in futuro potremo raccogliere i frutti di un'attività di prevenzione e non di cura.

Quando parliamo dello sport come veicolo per un cambiamento culturale e per un cambiamento anche in termini di cura della persona, di benessere, di prevenzione e, quindi, di abbattimento dei costi sanitari, penso che si potranno raccogliere tali frutti.

Effettivamente, se la riterremo una buona pratica – mi rivolgo a chi raccoglierà il testimone di questa esperienza –, l'esperienza dovrà essere estesa a tutte le classi della scuola primaria.

Grazie dell'attenzione e buon lavoro.

DDL n. 27 del 12 luglio 2011 – “Legge regionale n. 23 del 13 dicembre 2004 – ‘Razionalizzazione ed ammodernamento della rete distributiva dei carburanti’ – modifiche ed integrazioni”

PRESIDENTE. L'ordine del giorno, al punto n. 3), reca: «DDL n. 27 del 12 luglio 2011 – “Legge regionale n. 23 del 13 dicembre 2004 – ‘Razionalizzazione ed ammodernamento della rete distributiva dei carburanti’ – modifiche ed integrazioni”».

Ha facoltà di parlare il relatore.

GIANFREDA, *relatore*. Signor Presidente, una parte di questo disegno di legge esplicita la storia di una lunga trattativa che si è instaurata. Mi limiterò a leggere la modifica.

Il presente disegno di legge propone la modifica alla normativa vigente ed ha tenuto conto dell'opportunità di installare un prodotto eco-compatibile sui nuovi impianti, considerata la sempre maggiore diffusione di veicoli alimentati a gas (metano o gpl) e tenuto

conto che Stato, Regioni e Province Autonome già da molti anni e con diversi interventi incentivano tale utilizzo.

Ciò trova conferma nei documenti approvati dalla Conferenza delle Regioni e delle Province autonome del 2009.

La rivisitazione della legge regionale n. 23/2004 e le modifiche apportate al disegno hanno l'obiettivo di:

1) dare un significativo ulteriore impulso alla diffusione della rete degli impianti eco-compatibili, anche in considerazione degli investimenti in atto per la trasformazione dei veicoli privati a metano e a gpl prevedendo che tutti i nuovi impianti, oltre ai prodotti convenzionali a benzina e gasolio, devono essere dotati di almeno un prodotto a basso impatto ambientale (metano o gpl), compatibilmente con le norme vigenti in materia di sicurezza, fiscali, urbanistiche ed ambientali;

2) prevedere idonee condizioni di lavoro e di sicurezza per tutti gli addetti, attraverso l'installazione di impianti di videosorveglianza, la previsione di un locale per il ricovero del gestore e la realizzazione di pensiline per la copertura delle zone di rifornimento;

3) assicurare un idoneo servizio agli automobilisti, anche in condizioni di disabilità;

4) dotare tutti gli impianti oltre che del servizio assistito, dell'apparecchiatura self-service pre-payment;

5) promuovere l'efficienza e l'autosufficienza energetica degli impianti di distribuzione carburanti in coerenza con le politiche regionali in materia di utilizzo delle fonti energetiche;

6) operare un'ulteriore semplificazione amministrativa anche per quanto riguarda la fase di modifica e ristrutturazione degli impianti e agevolare l'aumento della capacità di stoccaggio degli stessi, al fine di assicurare agli utenti la continuità del servizio con la riduzione dell'inquinamento derivante dai mezzi di trasporto impiegati nel rifornimento degli impianti.

La IV Commissione nella seduta del 20 settembre 2012 ha approvato a maggioranza il disegno di legge in oggetto che si sottopone all'approvazione di questo Consiglio regionale.

Voglio ringraziare, in conclusione dell'illustrazione della relazione, tutti i componenti della Commissione, in particolare l'assessore Capone, che si è adoperata con grande energia per la soluzione delle problematiche che hanno intessuto la vicenda della modifica alla legge n. 23, nonché l'opposizione, con la pregevole presenza e il contributo del consigliere Marmo, il quale si è fatto promotore di alcune iniziative che hanno avuto il risultato di modificare la proposta iniziale in senso più completo.

Ringrazio anche la struttura e tutti i componenti della Commissione.

Esame articolato

PRESIDENTE. Non essendovi consiglieri iscritti a parlare nella discussione generale e non intervenendo il rappresentante del Governo regionale, passiamo all'esame dell'articolato.

Do lettura dell'articolo 1:

art. 1

(Modifiche all'articolo 1 della legge regionale 13 dicembre 2004, n. 23)

1. Al comma 1 dell'articolo 1 (Oggetto e finalità) della legge regionale 13 dicembre 2004, n. 23 (Razionalizzazione e ammodernamento della rete distributiva dei carburanti) sono apportate le seguenti modifiche:

a) alla lettera a) dopo le parole "l'efficienza" sono inserite le seguenti: "e l'adeguatezza";

b) dopo la lettera d) è aggiunta la seguente: "d-bis) promuovere la diffusione dei carburanti eco-compatibili".

Lo pongo ai voti.

È approvato.

Do lettura degli articoli successivi:

*art. 2**(Modifiche all'articolo 2 della l.r. 23/2004)*

1. All'articolo 2 (Articolazione dell'intervento regionale) della l.r. 23/2004 sono apportate le seguenti modifiche:

a) l'alea del comma 1 è sostituita dalla seguente:

“1. Fermo restando quanto previsto dal Codice della Strada e dal relativo regolamento di attuazione, nonché dalle norme regolamentari stabilite dall'ente proprietario della strada, l'attuazione della presente legge avviene attraverso i seguenti regolamenti attuativi:”;

b) il numero 3) della lettera a) del comma 1 è sostituito dal seguente: “3) definizione delle tipologie, dei requisiti tecnici e delle aree per la realizzazione degli impianti;”;

c) il numero 5) della lettera a) del comma 1 è sostituito dal seguente “5) determinazione orario omogeneo regionale;”;

d) il numero 8) della lettera a) del comma 1 è abrogato;

e) al comma 2 le parole “sentita la Commissione consultiva regionale carburanti” sono sostituite dalle seguenti “sentite le rappresentanze degli enti locali, le organizzazioni regionali rappresentative dei consumatori, dei gestori, delle imprese del settore e le organizzazioni sindacali di categoria.”.

Lo pongo ai voti.

È approvato.

*art. 3**(Modifiche all'articolo 3 della l.r. 23/2004)*

1. All'articolo 3 (Esercizio delle funzioni da parte dei Comuni) della l.r. 23/2004 sono apportate le seguenti modifiche:

a) il comma 1 è sostituito dal seguente:

“1. I Comuni esercitano le azioni amministrative concernenti il rilascio delle autorizzazioni per la realizzazione, l'installazione e l'esercizio per i nuovi impianti, nel rispetto della presente legge e dei criteri e parametri definiti dal regolamento di cui all'articolo 2, lettera a);”;

b) il comma 2 è sostituito dal seguente:

“2. Il SUAP (Sportello Unico Attività Produttive) è competente alla procedura per il rilascio del P.A.U. (Provvedimento Autorizzativo Unico), nel rispetto della presente legge, che deve essere inviato in copia al Servizio Regionale competente.”;

c) il comma 4 è abrogato.

Lo pongo ai voti.

È approvato.

*art. 4**(Modifiche all'articolo 4 della l.r. 23/2004)*

1. All'articolo 4 (Tipologie e attività commerciali integrative) della l.r.23/2004 sono apportate le seguenti modifiche:

a) il comma 1 è sostituito dal seguente:

“1. Tutti i nuovi impianti devono essere dotati di benzina, gasolio e di un prodotto eco-compatibile gpl o metano, così come previsto dall'articolo 83-bis, comma 17, del decreto legge 25 giugno 2003, n. 112 (Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria) convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, e successive modifiche ed integrazioni. Gli impianti possono inoltre essere dotati degli altri carburanti in commercio: idrogeno, miscele di metano-idrogeno, bio carburanti, altri carburanti originati da fonti energetiche rinnovabili e ogni altro sistema di alimentazione (colonnine per veicoli elettrici).”;

b) Dopo il comma 1 è inserito il seguente:

“1-bis. Tutti gli impianti devono essere dotati oltre che del servizio assistito, dell'apparecchiatura self-service pre-payment, come previsto dall'articolo 28 del decreto legge 6 luglio 2011, n. 98 (Disposizioni urgenti per la stabilizzazione finanziaria), convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111 e successive modifiche ed integrazioni.”;

c) il comma 2 è sostituito dal seguente:

2. I nuovi impianti, nonché quelli esistenti ristrutturati, possono inoltre essere dotati, oltre che di autonomi servizi all'automobile e all'automobilista, autolavaggio, autoparking, officine, anche di autonome attività commerciali integrative su superfici non superiori a quelle definite per gli esercizi di vicinato di cui alla legge regionale 1 agosto 2003, n. 11 (Nuova disciplina del commercio), di attività di somministrazione alimenti e bevande, di attività artigianali, di rivendite di tabacchi e di punti vendita non esclusivi di stampa quotidiana e periodica. Tutte le predette attività *non oil* sono consentite in deroga alle norme di programmazione di settore. L'esercizio delle rivendite di tabacco è subordinato al rispetto delle norme e delle prescrizioni tecniche che disciplinano lo svolgimento di tali attività presso impianti di distribuzione dei carburanti con una superficie minima di 500 mq.”;

d) al comma 3 sono soppresse le seguenti parole: “non possono essere cedute a terzi autonomamente”;

e) dopo il comma 3 è inserito il seguente:

“3-*bis*. Il regolamento di cui all'articolo 2, lettera a) può prevedere ulteriori specificazioni in ordine alle attrezzature dell'area di rifornimento circa la dotazione di pensiline di copertura con sistemi idonei all'efficienza energetica e all'utilizzo delle fonti rinnovabili, adeguati servizi igienico-sanitari per gli utenti anche in condizioni di disabilità, locali necessari al ricovero del gestore, sistemi di sicurezza pubblica (videosorveglianza) per la tutela delle persone e degli utenti, nonché di aree a parcheggio per gli autoveicoli.”.

f) il comma 5 è abrogato.

A questo articolo è stato presentato un emendamento, a firma dell'assessore Capone, del quale do lettura: «Al comma 1-*bis* dell'articolo 4 del ddl n. 27/2011 sostituire la parola “assistito” con la parola “in modalità servito”».

È stato presentato un emendamento, a firma del consigliere Marmo, del quale do lettura: «Alla lettera b) le parole “del servizio assistito” sono sostituite dalle parole “della modalità di distribuzione carburanti servito”».

Comunico che l'emendamento a firma del consigliere Marmo è ritirato.

Pongo ai voti l'emendamento a firma dell'assessore Capone.

È approvato.

In attesa che venga distribuito un altro emendamento, accantoniamo l'articolo 4 e passiamo all'articolo 5.

art. 5

(Modifiche all'articolo 5 della l.r. 23/2004)

1. All'articolo 5 (Modifica e ristrutturazione degli impianti) della l.r. 23/2004 sono apportate le seguenti modifiche:

a) il comma 2 è sostituito dal seguente:

“2. Le modifiche sono realizzate nel rispetto della normativa vigente, in particolare in ordine agli aspetti fiscali, sanitari, ambientali, stradali, di sicurezza antincendio, urbanistici, di tutela dei beni storici ed artistici, con le modalità previste dal regolamento di cui all'articolo 2, lettera a).”;

b) i commi 3, 4 e 5 sono abrogati;

c) al comma 5 l'acronimo “(VV. FF.)” è sostituito dal seguente: “(VV.F)” e le parole “all'Ufficio tecnico di finanza (UTF)” sono sostituite dalle seguenti: “all'Ufficio delle Dogane”.

Lo pongo ai voti.

È approvato.

art. 6

(Abrogazione dell'articolo 6 della l.r. 23/2004)

1. L'articolo 6 (Impianti stagionali) della l.r. 23/2004 è abrogato.

Lo pongo ai voti.

È approvato.

art. 7

*(Modifica al titolo del Capo III –
Impianti gpl, metano, ad uso privato,
contenitori mobili, impianti
marini e autostradali)*

1. Il titolo del Capo III è sostituito dal seguente: “Capo III - Impianti autostradali, impianti ad uso privato e contenitori-distributori rimovibili, impianti marini ed impianti di pubblica utilità in aree svantaggiate”.

Lo pongo ai voti.

È approvato.

art. 8

*(Abrogazione dell'articolo 7
della l.r. 23/2004)*

1. L'articolo 7 (Rete degli impianti gpl e metano autotrazione) della l.r. 23/2004 è abrogato.

Lo pongo ai voti.

È approvato.

art. 9

*(Modifiche all'articolo 9
della l.r. 23/2004)*

1. All'articolo 9 (Impianti di distribuzione ad uso privato e contenitori-distributori rimovibili) della l.r. 23/2004 sono apportate le seguenti modifiche:

a) il comma 1 è sostituito dal seguente:

“1. L'installazione e l'esercizio di impianti fissi di distribuzione carburanti per uso autotrazione ad uso privato sono autorizzati esclusivamente per il rifornimento di automezzi, automotrici ferroviarie, mezzi da lavoro, di proprietà delle imprese produttive o di servizi, ad eccezione di quelli appartenenti ad amministrazioni dello Stato, ubicati all'interno di stabilimenti, cantieri, magazzini e simili, nel rispetto della presente legge e dei criteri e parametri definiti dal regolamento di cui all'art. 2, lettera a).”;

b) dopo il comma 1 è inserito il seguente:

“1-bis. L'installazione di contenitori - distributori rimovibili ad uso privato per liquidi di categoria “C” di cui ai Decreti del Ministro

dell'Interno del 19 marzo 1990 e 12 settembre 2003, nel rispetto del Decreto del Presidente della Repubblica 1 agosto 2011, n. 151, inerenti il rifornimento di macchine ed automezzi all'interno di aziende agricole, di cave per estrazione di materiali e di cantieri stradali, ferroviari, edili e per il rifornimento di automezzi destinati all'attività di autotrasporto è consentita previa comunicazione al comune. L'utilizzo degli stessi non necessita di collaudo.”.

Lo pongo ai voti.

È approvato.

art. 10

*(Modifiche all'articolo 10
della l.r. 23/2004)*

1. All'articolo 10 (Impianti marini) della l.r. 23/2004 sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 1 le parole “a esclusione dei parametri relativi a distanze e superfici” sono sostituite dalle seguenti: “in deroga ai requisiti di cui all'art. 4”;

b) il comma 3 è abrogato.

Lo pongo ai voti.

È approvato.

art. 11

*(Modifiche all'articolo 11
della l.r. 23/2004)*

1. Al comma 2 dell'articolo 11 (Autorizzazione al prelievo di carburanti) della l.r. 23/2004 le parole “dell'utilizzo” sono sostituite dalle seguenti: “all'utilizzo”.

Lo pongo ai voti.

È approvato.

art. 12

*(Modifiche all'articolo 13
della l.r. 23/2004)*

1. Al comma 3 dell'articolo 13 (Sospensione dell'esercizio) della l.r. 23/2004 le parole “non superiore a sei mesi, eccezionalmente prorogabile per ulteriori sei mesi” sono sostituite con le seguenti: “non superiore a dodici mesi, eccezionalmente prorogabile per ulteriori dodici mesi”.

Lo pongo ai voti.

È approvato.

art. 13

*(Modifiche all'articolo 14
della l.r. 23/2004)*

1. All'articolo 14 (Decadenza dell'autorizzazione) della l.r. 23/2004 sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 2 dopo la lettera c) sono aggiunte le seguenti lettere:

“c-bis) rifornisce da un impianto marino il carburante a veicoli stradali;

c-ter) rifornisce da un impianto ad uso privato il carburante a terzi.”

Lo pongo ai voti.

È approvato.

art. 14

*(Modifiche all'articolo 15
della l.r. 23/2004)*

1. All'articolo 15 (Trasferimento della titolarità) della l.r. 23/2004 sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 1 le parole “e all'UTF” sono sostituite dalle seguenti: “all'Ufficio delle Dogane e al Comando Provinciale VV.F.”;

b) al comma 2 le parole “di proprietà” sono sostituite dalle seguenti: “della titolarità”.

Lo pongo ai voti.

È approvato.

art. 15

*(Modifica al titolo del Capo VI – Sistema
informativo e Osservatorio, sanzioni,
Commissione consultiva carburanti)*

1. Il titolo del Capo VI è sostituito dal seguente: “Sistema informativo e Osservatorio, sanzioni”.

Lo pongo ai voti.

È approvato.

art. 16

*(Modifiche all'articolo 16
della l.r. 23/2004)*

1. All'articolo 16 (Collaudo) della l.r.

23/2004 sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 1 le parole “e le modifiche apportate ai sensi dell'articolo 5, comma 1 lettere c) ed f)” sono soppresse;

b) il comma 2 è sostituito dal seguente:

“2. Il collaudo è predisposto dal Comune competente mediante costituzione di apposita Commissione composta da due rappresentanti del Comune con funzioni di Presidente e Segretario, da un rappresentante del Comando provinciale VV.F, dell'Ufficio delle Dogane e può essere integrata con un rappresentante della ASL, competenti per territorio. In caso di nuovo impianto la Commissione è integrata da un funzionario regionale della Posizione Organizzativa Carburanti”.

Lo pongo ai voti.

È approvato.

art. 17

*(Modifiche all'articolo 17
della l.r. 23/2004)*

1. All'articolo 17 (Impianto ed esercizio provvisorio) della l.r. 23/2004 sono apportate le seguenti modifiche:

a) il comma 1 è sostituito dal seguente:

“1. Il Comune su richiesta del titolare, può rilasciare l'autorizzazione all'esercizio provvisorio per un periodo non superiore a centotanta giorni, secondo i criteri e le modalità stabilite nel regolamento di cui all'articolo 2 lett. a).”;

b) il comma 2 è abrogato.

Lo pongo ai voti.

È approvato.

art. 18

*(Modifiche all'articolo 18
della l.r. 23/2004)*

1. All'articolo 18 (Termine per ultimazione dei lavori) della l.r. 23/2004 sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 1 le parole “di un anno” sono sostituite dalle seguenti: “di due anni”;

b) al comma 2 la parola “sei” è sostituita dalla seguente: “dodici”.

Lo pongo ai voti.
È approvato.

art. 19
(*Modifiche all'articolo 19*
della l.r. 23/2004)

1. All'articolo 19 (Sistema informativo e Osservatorio) della l.r. 23/2004 sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 2 l'acronimo "VV. FF." è sostituito dal seguente: "VV.F." e l'acronimo "UTF" è sostituito dalle parole "Ufficio delle Dogane";

b) al comma 4 le parole: "con la Commissione consultiva regionale carburanti e" sono soppresse.

Lo pongo ai voti.
È approvato.

art. 20
(*Abrogazione dell'articolo 21*
della l.r. 23/2004)

1. L'articolo 21 (Commissione consultiva regionale dei carburanti) della l.r. 23/2004 è abrogato.

Lo pongo ai voti.
È approvato.

art. 21
(*Integrazione alla l.r. 23/2004*)

1. Dopo l'articolo 25 della l.r. 23/2004 è aggiunto il seguente:

"Art.25-bis (Decorrenza dei termini e disposizioni attuative)

1. Le norme contenute nel Regolamento regionale n. 2 del 10 gennaio 2006 "Razionalizzazione ed ammodernamento della rete distributiva dei carburanti sulla rete stradale ordinaria", restano in vigore per quanto non in contrasto con le disposizioni previste all'articolo 83-bis, comma 17, del decreto legge 112/2008 convertito dalla legge 13/3/2008 e s. m. i..

2. Le domande di autorizzazione alla realizzazione di un nuovo impianto presentate prima dell'entrata in vigore della presente legge sono esaminate e decise sulla base delle

disposizioni vigenti al momento della presentazione.

3. Sono fatti salvi gli effetti di sentenze e decisioni di organi giurisdizionali divenute inoppugnabili in materia di impianti di distribuzione carburanti."

Lo pongo ai voti.
È approvato.

art. 22
(*Abrogazione dell'articolo 13*
della legge regionale 12 ottobre 2009,
n. 21 "Assestamento e prima variazione
di bilancio di previsione per
l'esercizio finanziario 2009")

1. L'articolo 13 (Sicurezza impianti Gas petrolio liquefatto-GPL) della legge regionale 12 ottobre 2009, n. 21 così come modificato dall'articolo 29 della legge regionale 6 luglio 2011 n. 14 (Assestamento e prima variazione al bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2011), è abrogato.

Lo pongo ai voti.

PALESE. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PALESE. Signor Presidente, sull'articolo 22 esprimiamo voto contrario perché, a nostro avviso, indipendentemente dalle considerazioni svolte a livello europeo, rimane la necessità per chi legifera e ha responsabilità sul territorio di determinare le distanze di sicurezza rispetto agli impianti del gas metano.

Noi votiamo, quindi, contro l'articolo 22, che fissava queste distanze di sicurezza, dopo il disastro e la tragedia di Viareggio.

PRESIDENTE. Pongo ai voti l'articolo 22.
È approvato.

Riprendiamo l'esame dell'articolo 4, precedentemente accantonato.

È stato presentato un emendamento ag-

giuntivo, a firma dei consiglieri Marmo, Negro e Gianfreda, del quale do lettura: «All'art. 4, 5 alinea, dopo la parola "officine" aggiungere le seguenti parole "nonché motel ove detti impianti abbiano una superficie superiore a 5.000 metri quadri e siano ubicati al di fuori dei centri abitati, con indice di fabbricabilità fondiaria non superiore a un metro cubo per metro quadro e indice di copertura non superiore al 30% di quella territoriale"».

Credo che i colleghi converranno che l'emendamento introduce elementi di carattere urbanistico che hanno necessità di essere approfonditi, quindi si richiede la presenza in Aula dell'assessore Barbanente.

In attesa che arrivi l'assessore, anziché sospendere, riterrei di procedere con gli ordini del giorno.

Ordine del giorno a firma dei consiglieri Negro, Palese, Damone, Buccoliero e Pellegrino "Oneri di urbanizzazione e costi di costruzione comunali"

PRESIDENTE. È stato presentato un ordine del giorno a firma dei consiglieri Negro, Palese, Damone, Buccoliero e Pellegrino "Oneri di urbanizzazione e costi di costruzione comunali", del quale do lettura: «Il Consiglio regionale della Puglia,

premessò che

- nell'ambito di controlli compiuti a tutela della spesa pubblica nei confronti dei 97 Comuni della provincia di Lecce, la Guardia di Finanza ha rilevato un danno erariale complessivo pari a 32.043.306 euro dovuto al mancato aggiornamento, da parte dei Comuni, degli oneri di urbanizzazione e dei costi di costruzione;

- i militari hanno segnalato alla Procura Regionale della Corte dei Conti di Bari 197 pubblici funzionari che, a vario titolo, hanno ricoperto incarichi negli uffici preposti;

- il Tar Lecce (sez. III 1/12/2010 n. 2765 - Competenze dei consigli comunali) e autorevoli pareri di illustri giuristi confermano che

la responsabilità sull'adeguamento dei contributi di costruzione è di competenza dei Consigli Comunali;

- questo accertamento cade nel momento meno opportuno considerata la crisi generale che ha colpito in modo devastante anche il settore dell'edilizia;

- in questi ultimi anni i Comuni hanno ritenuto opportuno non aumentare i contributi di costruzione perché consapevoli delle oggettive difficoltà economiche che le famiglie stanno attraversando atteso che si tratta quasi sempre di interventi residenziali;

- alla stragrande maggioranza dei nostri Comuni, per la loro modesta dimensione, è sembrato legittimo non sovraccaricare di ulteriori balzelli le famiglie che vogliono costruire la prima casa;

- l'aumento degli oneri fiscali, nella maggior parte dei casi, potrebbe comportare un blocco del settore edilizio e la conseguente perdita di migliaia di posti di lavoro;

tutto ciò premesso:

impegna

il Presidente della G.R. e l'Assessore all'Urbanistica ad assumere un'iniziativa affinché, attraverso il coinvolgimento della deputazione parlamentare pugliese, si induca il Governo ad affermare con un provvedimento legislativo, anche in via di interpretazione autentica, la discrezionalità dei Comuni in materia di adeguamento dei contributi di costruzione e che tale potere discrezionale resti di esclusiva competenza dei Consigli Comunali».

Invito i presentatori a illustrarlo.

NEGRO. Signor Presidente, con quest'ordine del giorno si cerca di far esprimere dal Governo, o tramite un provvedimento legislativo o mediante un'interpretazione autentica, la potestà dei Comuni di poter determinare gli aumenti dei costi di costruzione, in un momento in cui ogni Comune, ogni sindaco, ogni Amministrazione ha l'esatta situazione di crisi economica dei propri territori, specialmente

nel comparto edilizio in Provincia di Lecce, che, trattandosi di Comuni piccoli e piccolissimi, diventa spesso il volano più importante dell'economia, oggi fortemente in crisi.

Aggiungere ulteriori aggravii di costi alle famiglie, come l'aumento della tassa di concessione di costruzione, può rappresentare un ulteriore aggravamento della crisi. Questo è tutto.

Affidiamo quest'ordine del giorno al Consiglio affinché i nostri parlamentari pugliesi possano intervenire presso il Governo.

PRESIDENTE. Pongo ai voti l'ordine del giorno.

È approvato.

Ordine del giorno a firma dei consiglieri Cervellera, Laddomada, Mazza, Pelillo, Damone, Pentassuglia, Sala, Pellegrino, De Leonardis, Buccoliero, Lospinuso, Palese e Pastore "Solidarietà ai lavoratori della Teleperformance – Taranto"

PRESIDENTE. È stato presentato un ordine del giorno, a firma dei consiglieri Cervellera, Laddomada, Mazza, Pelillo, Damone, Pentassuglia, Sala, Pellegrino, De Leonardis, Buccoliero, Lospinuso, Palese e Pastore "Solidarietà ai lavoratori della Teleperformance – Taranto", del quale do lettura: «Il Consiglio regionale della Puglia

premesse che:

- Teleperformance, il *call center* francese con sede a Taranto nel quartiere Paolo VI, ha appena dichiarato i nuovi esuberi: 621 su 1685 dipendenti;

- per circa trenta mesi l'azienda ha fatto ricorso a contratti di solidarietà e alla cassa integrazione per una parte del personale e alla fine di settembre ha proposto la riduzione dell'orario di lavoro da 6 a 4 ore giornaliere;

considerato che:

- le rappresentanze sindacali unitarie di Slc, Cgil, Fistel Cisl e Ugi di Taranto hanno aperto lo stato di agitazione per protestare

contro l'avvio delle procedure di mobilità per 621 dipendenti della sede di Taranto e 124 della sede di Roma del *call center* 'Teleperformance e che si rivolgono alle Istituzioni affinché si affianchino e costringano chi, ancora oggi, scarica solo sui lavoratori le proprie colpe, ad assumere un atteggiamento responsabile;

- il Consiglio e la Giunta Regionale con il Presidente Vendola sono sempre stati vicini ai lavoratori deliberando in passato provvedimenti per sostenere il loro diritto alla salvaguardia del posto di lavoro;

- la predetta Società ha ricevuto nel passato ingenti risorse dalla Regione Puglia per favorire processi di stabilizzazione e adeguata formazione professionale dei dipendenti del *call center* pugliese;

- una assoluta assenza di regole nel mercato dei *call center* sta determinando la crisi delle Aziende, come Teleperformance, che hanno correttamente proceduto alla stabilizzazione dei propri lavoratori.

Premesso quanto sopra, il Consiglio regionale della Puglia:

esprime

profonda solidarietà e vicinanza a tutti i lavoratori della Teleperformance, con sede a Taranto e Roma.

Il Consiglio Regionale della Puglia, nel ritenere, inoltre, che la crisi possa essere superata solo con un adeguato piano industriale che delinei le strategie giuste per l'acquisizione di nuove commesse e punti alla stabilizzazione e non alla precarietà del personale dipendente

chiede al Governo regionale:

- di attivarsi affinché l'Azienda Teleperformance ritiri la procedura avviata di licenziamento collettivo del personale di Taranto convocando un apposito tavolo di concertazione con l'Azienda e con le Organizzazioni sindacali;

- di farsi promotore presso il Governo Monti di un intervento urgente, al fine di riattivare il tavolo delle trattative per il rinnovo del contratto collettivo nazionale, fermo al 31 di-

cembre del 2011, che consentirebbe l'inserimento delle clausole sociali e soprattutto di farsi garante dei lavoratori».

Invito i presentatori a illustrarlo.

LADDOMADA. Signor Presidente, i lavoratori del *call center* Teleperformance a Taranto costituiscono, dopo l'Ilva, la preoccupazione più importante che la comunità jonica accusa, anche perché si tratta di un'azienda che conta circa 2.000 dipendenti.

Tale azienda ha una vicenda gestionale altalenante, perché alterna l'apposizione di manifesti per l'assunzione di nuovo personale a richieste di cassa integrazione. Ovviamente ciò crea scompiglio, patemi d'animo e incertezza nei lavoratori, nonché uno *stress* emotivo non indifferente.

Io sono uno dei firmatari di quest'ordine del giorno e chiedo non solo che venga approvato, ma anche che il Governo regionale si impegni a richiamare l'attenzione del Governo nazionale su questo problema e sul futuro del *call center* di Taranto. Grazie.

CERVELLERA. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CERVELLERA. Signor Presidente, mi sono fatto promotore di quest'ordine del giorno perché la situazione a Taranto è davvero drammatica.

Insieme alla situazione generale dell'occupazione e, quindi, alle questioni che tutti, come Consiglio regionale, conosciamo, a partire dalla situazione dell'Ilva per arrivare a quella della difesa, abbiamo anche questa problematica, che riguarda una delle aziende – la seconda o la terza di Taranto per numero di occupati – che vedono a rischio il posto di lavoro dei loro dipendenti, ma soprattutto con un ricatto che, a mio avviso, deve essere respinto. Si tratta del ricatto di ridurre l'orario di lavoro di questi dipendenti con un contratto di solidarietà da sei a quattro ore al giorno.

A Taranto la situazione è già davvero problematica. Una riduzione di questo tipo significherebbe una riduzione di reddito per questi lavoratori, che hanno solo questa come forma di sostentamento per se stessi.

Il sindacato ritiene arbitraria questa richiesta e chiede che sia il Governo regionale, sia il Governo nazionale attivino un tavolo di confronto immediato. La richiesta è del tutto improponibile, soprattutto a fronte del fatto che la Regione Puglia ha riversato all'azienda Teleperformance numerosi milioni per offrire la possibilità ai lavoratori dell'azienda di svolgere corsi di perfezionamento.

Si ritiene, quindi, assolutamente indispensabile un'azione nei confronti del Governo nazionale per ritirare questi licenziamenti, che sono del tutto arbitrari da parte dell'azienda.

Auspico, quindi, non solo il voto unanime del Consiglio regionale, ma anche un'attivazione da parte dell'assessore Gentile, che immediatamente deve convocare la *task force* e portare questa situazione al livello del Governo Monti.

PRESIDENTE. Pongo ai voti l'ordine del giorno.

È approvato.

Ordine del giorno a firma dei consiglieri Ognissanti, Mennea, Marino, Nuzziello, Di Gioia, Romano, Marmo N., Palese e Damone “Crisi degli istituti ospedalieri ‘Opera Don Uva’ e ‘Congregazione Ancelle della Divina Provvidenza’”

PRESIDENTE. È stato presentato un ordine del giorno, a firma dei consiglieri Ognissanti, Mennea, Marino, Nuzziello, Di Gioia, Romano, Marmo N., Palese e Damone “Crisi degli istituti ospedalieri ‘Opera Don Uva’ e ‘Congregazione Ancelle della Divina Provvidenza’”, del quale do lettura: «Il Consiglio regionale

premess

- che la situazione di crisi degli Istituti Ospedalieri “Opera Don Uva”, Congregazione Ancelle della Divina Provvidenza, per le dimensioni dello squilibrio economico-finanziario, assume connotati di vera e propria crisi strutturale;

- che la delicatezza ed il rilievo sociale dei servizi erogati consigliano la prosecuzione dell’esercizio della attività;

- che detta prosecuzione appare altresì costituire l’unica garanzia per una tenuta (almeno parziale) dei livelli occupazionali;

- che tale situazione non appare affrontabile con strumenti di natura ordinaria;

per tali ragioni

esprime

l’auspicio che nel più breve tempo possibile la proprietà degli Istituti Ospedalieri “Opera Don Uva”, Congregazione Ancelle della Divina Provvidenza, voglia contribuire alla soluzione della crisi prevedendo forme di sostegno finanziario straordinario;

nel contempo, la proprietà voglia altresì attivare ogni utile strumento per introdurre significative, radicali modificazioni nella gestione attuale e – nelle more – sospendere ogni iniziativa di ridimensionamento del personale dipendente».

Lo pongo ai voti.

È approvato.

Ripresa esame articolato «DDL n. 27 del 12 luglio 2011 – “Legge regionale n. 23 del 13 dicembre 2004 – ‘Razionalizzazione ed ammodernamento della rete distributiva dei carburanti’ – modifiche ed integrazioni»»

PRESIDENTE. Riprendiamo l’esame del punto n. 3) all’ordine del giorno. Ricordo che avevamo accantonato l’articolo 4 in attesa che arrivasse l’assessore Barbanente, che però non è ancora arrivata.

Inviterei, pertanto, i colleghi che hanno presentato l’emendamento a ritirare la parte che incide sulle norme di urbanistica, in modo da poter procedere.

MARMO. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MARMO. Signor Presidente, l’emendamento indica una possibilità massima oltre la quale si possono realizzare eventuali motel su stazioni di servizio che abbiano oltre i 5.000 metri quadri di superficie. Il regolamento vigente fu integrato da una direttiva dell’Assessorato approvata in Giunta, che ha valore di deliberato effettivo.

Tale direttiva imponeva ai Comuni, ove dovessero operare interventi in deroga allo strumento urbanistico, di disciplinarlo all’interno del regolamento comunale.

L’emendamento non va, dunque, in violazione dei poteri dei Comuni e nemmeno dell’ambito urbanistico, perché è una mera esplicitazione di un’ulteriore possibilità per chi realizza un impianto o una stazione di servizio.

La decisione finale è quella del Comune, il quale è obbligato, nella redazione del proprio Regolamento, dopo che noi avremo adottato il Regolamento regionale, a inserire, per una volta, una specifica norma urbanistica. Noi fissiamo non più del 30 per cento della superficie per impianti oltre i 5.000 metri quadri, ma il Comune può stabilire non più del 30 per cento o anche non più del 20 per cento.

È il Comune a fissare l’ampiezza dell’edificato, il massimo dei metri cubi. Nel testo è scritto “massimo un metro cubo al metro quadro come indice fondiario”, ma il Comune può stabilire che sia “massimo 0,5 metri cubi al metro quadro”. È una questione che può disciplinare il Comune, il cui potere noi non possiamo invadere.

Se i colleghi del Governo ritengono che questa non sia un’interpretazione accessibile, lo decide il Governo medesimo.

NEGRO. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

NEGRO. Signor Presidente, oltre ad apprezzare l'esposizione svolta con chiarezza e con una preparazione quasi da architetto dal collega Marmo, aggiungo che poco fa l'emendamento è stato corretto alla presenza dell'assessore Barbanente, la quale, insieme al collega Gianfreda, che ne è testimone, ha espresso parere favorevole.

Riporto, quindi, il parere espresso poco fa, nell'ufficio accanto al Consiglio, dall'assessore Barbanente, quello di prevedere al massimo un metro cubo a metro quadrato quando il lotto supera i 5.000 metri quadrati.

Come ricordava il collega Marmo, sarà poi compito del Comune stabilire eventuali parametri inferiori. Non invadiamo, quindi, l'autonomia del Comune, mentre discipliniamo in questo modo, ponendo un tetto massimo per la volumetria ammissibile.

LANZILOTTA. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

LANZILOTTA. Il mio intervento è superato da quanto ha affermato poco fa il collega Marmo, con cui ho avuto uno scambio durante la pausa.

Credo che questo emendamento debba essere corretto solo da un subemendamento che restituisca la parte che riguarda le variazioni ai PRG, ossia la possibilità di modificare le volumetrie nei Regolamenti comunali, come è stato spiegato benissimo e in modo chiaro dal Presidente Marmo.

Credo che sia quella la chiave di volta perché l'Assemblea possa approvare questo emendamento.

PRESIDENTE. Consigliere Lanzilotta, le modifiche agli emendamenti e ai subemendamenti si propongono per iscritto.

LOSAPPIO. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

LOSAPPIO. Signor Presidente, si tratta dello stesso ragionamento che abbiamo svolto prima a proposito della legge sullo sport. Nulla impedisce ai colleghi che vogliono potenziare un determinato tipo di edilizia turistica, come quella che si estrinseca nei motel – non connessa all'albergo sul mare, ma all'albergo su strada, dove ovviamente non si recano né i contadini, né i cittadini di quella località, bensì i turisti, sia pur viaggiatori di un giorno – di presentare una specifica legge che tratti questo argomento.

Noi la discuteremo in V Commissione ambiente e urbanistica, alla presenza dei proponenti e dell'assessore all'urbanistica e all'ambiente.

Se, però, si sta varando una legge sui distributori di benzina, sulle pompe, in cui si stabilisce che i nuovi impianti devono o possono essere dotati anche di autolavaggio, *parking* e officina, utili alle automobili, ma poi si inseriscono i motel, non si compie un'operazione adeguata. Non stiamo inserendo le *chewing-gum* o le caramelle, ma i motel!

Prestiamo attenzione. L'opinione pubblica non capirà mai che stiamo compiendo un'operazione equilibrata, che non viola le prerogative dei Comuni. Nel clima in cui ci troviamo l'opinione pubblica sosterrà che questa è una meschina operazione di speculazione edilizia, che viene fatta passare surrettiziamente attraverso una legge che riguarda i distributori e le pompe. Si passa dal gasolio all'edilizia turistica.

Il clima dell'opinione pubblica è questo. Non c'è neanche bisogno che io effettui un comunicato. Se è presente un giornalista minimamente attento, interpreterà la questione nella maniera che ho esposto.

Non credo che oggi abbiamo bisogno di carichi sulle spalle, come Consiglio regionale, anche questo problema. Per di più, entrando nei particolari dell'emendamento, ci sono alcune norme di carattere urbanistico, rispetto alle quali il collega Marmo sostiene che non violano le potestà del Comune.

In tal caso il provvedimento è ultroneo. Se si può già fare, se è già nelle possibilità dei Comuni, che legiferiamo a fare? Penso che finiremo la nostra carriera a questo punto...

PRESIDENTE. Collega Marmo, dai banchi della Presidenza non si può polemizzare.

LOSAPPIO. Se fossi stato nei panni del collega Marmo, su questa materia non sarei intervenuto. Tuttavia, ognuno si assume le proprie responsabilità.

Se non stiamo togliendo nulla alla sovranità dell'Amministrazione comunale, non c'è bisogno di compiere tutto ciò. Inoltre, il collega Negro ci riferisce che effettivamente, poiché trattando dei particolari si entra nel campo delle norme urbanistiche, abbiamo avuto il conforto del parere dell'assessore.

Noi, però, non abbiamo alcun foglio di carta, né la sua presenza in questa sede. Che cosa capisco, quindi, dalle parole del collega Negro? Capisco che non si può varare un articolo del genere senza il parere dell'assessore. Tale parere, però, non c'è.

In conclusione, propongo di ritirare l'emendamento e di trasformarlo in un articolo unico di una legge *ad hoc* composta da un solo articolo. Se i proponenti la presentano nella specifica Commissione, da parte nostra non ci sarà alcun pregiudizio. Affronteremo il tema in tale sede, dove deve essere affrontato.

PRESIDENTE. Ringrazio il collega Losappio per l'invito ben chiaro.

CERVELLERA. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CERVELLERA. Signor Presidente, per quanto mi riguarda sono d'accordo con le considerazioni svolte dal consigliere Losappio.

Devo riferire al collega Marmo che io sono stato per venticinque anni consigliere comu-

nale e assessore all'urbanistica. La questione mi pare del tutto ultronea e non giustificata. Dobbiamo evitare ulteriori cementificazioni.

GIANFREDA, *relatore*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GIANFREDA, *relatore*. Presidente, vorrei chiarire alcuni aspetti che credo siano stati equivocati. Illusterò le motivazioni che sono alla base di questo emendamento, rivolgendomi soprattutto al collega Losappio.

Oggi su un'area di servizio anche di mille metri quadrati l'imprenditore potrebbe presentare al Comune una richiesta di Conferenza dei servizi per poter edificare un motel. Sta alla discrezionalità dell'Amministrazione comunale, previi tutti i pareri, in area agricola, fuori dai centri abitati, prendere una decisione. Bisogna andare in Conferenza dei servizi. Noi vorremmo che l'area su cui può costruirsi un motel avesse una superficie superiore almeno a 5.000 metri quadrati. Questo è il primo punto.

In secondo luogo, vorremmo che la superficie coperta a motel non fosse superiore al 30 per cento dell'area complessiva.

In terzo luogo, vorremmo che per un motel, così come previsto, al massimo 0,50 metri cubi per metro quadrato fossero destinati a officina, attrezzature e attività collaterali e che al massimo un metro cubo per metro quadrato potesse essere utilizzato per costruire il motel.

Si tratta di una disposizione limitativa. Vorremmo che i distributori avessero almeno 5.000 metri quadrati di superficie, che non andassero oltre una volumetria di un metro cubo per metro quadrato e che lo spazio per il motel fosse non superiore al 30 per cento. Non si tratta, quindi, di una speculazione, ma di un limite alla speculazione.

Questo era il motivo per cui è stato presentato l'emendamento.

PRESIDENTE. Colleghi, prima di dare la parola all'assessore Capone, invito i presentatori a ritirare l'emendamento, perché introduce la materia urbanistica e ciò non è ammissibile tramite emendamenti.

Nonostante le migliori intenzioni, delle quali do atto ai firmatari, li invito, dunque, a ritirare l'emendamento, che non può essere discusso a causa della materia che introduce.

PALESE. Domando di parlare sull'ordine dei lavori.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PALESE. Signor Presidente, ho chiesto la parola sull'ordine dei lavori.

Posso essere anche d'accordo con lei. Ai proponenti avevo anche comunicato di non avere particolari ostilità o osservazioni rispetto a quanto proposto, perché è chiaro che c'è anche una visione diversa dello sviluppo.

Tuttavia, me ne rendo perfettamente conto, in Conferenza dei Capigruppo abbiamo stabilito che alle ore 14 il Consiglio regionale sarebbe dovuto terminare, ragion per cui le pongo anche questo problema formale, Presidente.

Inoltre, in assenza dell'assessore competente, l'assessore Barbanente, professionalmente "in palla" su questi argomenti, ritengo opportuno un intervento finalizzato solo ed esclusivamente a determinare una miglior strutturazione dell'emendamento anche sull'iter procedimentale. È giusto quanto afferma il collega Marmo, e io sono d'accordo con lui, ma è ancora più giusto ciò che sostiene il collega Lanzilotta nell'integrare il testo nel rispetto dei Regolamenti comunali.

Tuttavia, avremo bisogno senz'altro dell'assistenza dell'assessore Barbanente, che dovrebbe arricchirci delle possibilità delle Conferenze dei servizi e di accordi di programma, tutti strumenti in deroga, per la completezza di questo emendamento.

Ripeto e confermo quanto ho già afferma-

to. Ritengo che sia una situazione da valutare nel merito.

La materia è stata da noi affrontata di recente, in modo più o meno uguale, in relazione al problema degli impianti di golf. Anche su questo tema potrebbe svolgersi una stessa riflessione, che va, però, canonizzata all'interno di un iter procedimentale preciso. Oggi comunque non sono nelle condizioni di esprimere questa valutazione o di formularla in maniera completa, salvaguardando il tutto in assenza dell'assessore Barbanente.

Non sono d'accordo con lei, caro Presidente del Consiglio, quando ci invita a ritirare l'emendamento. Lasciamo in piedi la legge e l'emendamento.

Alla prossima seduta l'assessore Barbanente ci fornirà le sue indicazioni. Può darsi anche che l'assessore Barbanente sostenga che non c'è bisogno della legge perché ci sono già altri strumenti che determinano questa possibilità e che offrono le medesime disposizioni.

Le chiedo formalmente, in qualità di Presidente del Gruppo, di confermare quanto stabilito in Conferenza, ossia di chiudere i lavori alle ore 14.00.

PRESIDENTE. Non ho alcun dubbio nel confermare tale indirizzo della Conferenza.

Si tratta di una questione delicata, per la quale, prima di assumere una decisione sulle sollecitazioni che sono venute dai diversi interventi, vorrei sentire il parere del Governo.

Ha facoltà di parlare l'assessore Capone.

CAPONE, *Vicepresidente della Giunta regionale e assessore allo sviluppo economico*. La legge in oggetto ha incontrato numerose modifiche già da parte di una legislazione nazionale cambiata quasi ogni mese. Sull'intero impatto della legge abbiamo trovato un'intesa e io ringrazio tutti di ciò.

Rimane questo punto, che era stato sottoposto alla Commissione e rinviato proprio per ascoltare l'assessore Barbanente, in quanto incide sulla normativa urbanistica e sui nuovi

impianti, generando anche una differenza rispetto a quelli già esistenti, per i quali si parla soltanto degli impianti ristrutturati.

Che cosa riguardano le perplessità che sussistono rispetto a questo emendamento e quali sono i motivi di opportunità che hanno spinto i colleghi consiglieri a suggerirlo?

Partirei da questi ultimi. I problemi che oggi incontra chi deve generare strutture di servizio rispetto agli automobilisti attengono alla disciplina urbanistica del sito su cui ricade l'impianto. È per questa ragione che sono stabilite le deroghe, le quali, come ricordava il consigliere Losappio, riguardano specificamente proprio i servizi, ossia le officine e i piccoli esercizi di vicinato non superiori a 250 metri anche dal punto di vista commerciale. Tutto è collegato alle esigenze degli automobilisti.

Secondo i consiglieri proponenti dell'emendamento, anche un motel risponde alle esigenze degli automobilisti, soprattutto di coloro i quali guidano TIR e hanno una lunga percorrenza davanti.

Tuttavia, a mio avviso, il motel – queste sono le perplessità che oggi devo manifestare – in questa norma incontra problemi tecnici nella previsione, perché deve rispettare la disciplina urbanistica più specifica, che attiene all'utilizzazione di quel suolo anche a questi fini. Incontra anche problemi di volumetria e di ricettività alberghiera, in quanto il motel impatta anche sulla ricettività alberghiera.

Tutto ciò fa sorgere alcune perplessità che io oggettivamente ritengo difficile superare con un emendamento inserito in una norma in questo modo.

Per questa ragione l'assessore Barbanente, appositamente interpellata, seppure non contraria all'insediamento di motel all'interno degli impianti di distribuzione di carburante, come nessuno di noi lo è, ritiene che ci debba essere, però, il rispetto della normativa urbanistica e della disciplina comunale. Ritiene in sostanza che siano i Comuni a essere "sovranì" relativamente alla regolamentazione del proprio territorio.

Anch'io ritengo che forse una norma di questo tipo meriterebbe uno spazio di approfondimento diverso rispetto a quello che noi oggi possiamo offrirle, inserendola in una specifica disciplina sui distributori di carburanti.

Peraltro, bisognerebbe rispettare il Codice della strada e la disciplina relativa alle strutture ricettive interne ai Comuni.

Invito, perciò, i proponenti a ritirare l'emendamento e mi impegno, in sede di approvazione del regolamento regionale, a vedere che tipo di semplificazione si possa trovare. Sarà altra la sede in cui, insieme all'assessore all'urbanistica, potremo verificare un articolato che semplifichi le procedure relative a questa specifica attività imprenditoriale.

Il mio invito, quindi, è a ritirare oggi l'emendamento e ad approvare una legge sulla quale tanto ci siamo soffermati e tanto abbiamo discusso, che finalmente è giunta a compimento, in maniera tale da procedere in maniera spedita, salvaguardando l'esigenza di base.

PRESIDENTE. La Vicepresidente ha avanzato una richiesta chiara, che non merita commenti, ma soltanto un sì o un no. Se i proponenti sono disponibili a ritirare l'emendamento, voteremo definitivamente la legge. Se i proponenti non fossero disponibili a ritirare l'emendamento, sospenderei i lavori del Consiglio, che riprenderanno partendo da questo emendamento.

NEGRO. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

NEGRO. Vorrei solo esprimere la mia contrarietà a questo comportamento, che ancora una volta offende il Consiglio regionale. L'assessore era in Aula fino a trenta secondi fa e a me ha espresso parere favorevole. Ora mi giunge la notizia che è contraria.

Si deve avere il coraggio di venire in Aula, assolvere le proprie funzioni ed esprimere

quali sono i motivi di contrarietà. Io avrei molto da eccepire, per esempio, al collega Cervellera, sulla speculazione.

Come sosteneva il collega Gianfreda, essendo noi tecnici, oltre che responsabili per tanti anni di amministrazione, caro collega Cervellera, essendo stati sindaci, sappiamo che oggi c'è la speculazione, perché con la Conferenza dei servizi non decide il sindaco, ma la struttura di Bari. A volte si autorizzano migliaia di metri cubi, a volte no e a volte si fanno buttare a terra alberi di ulivo. È un fatto che ho documentato.

Noi volevamo sancire il limite oltre il quale la stessa Conferenza dei servizi non può andare. Ricordava bene il collega Gianfreda, che è anche ingegnere, che, se si tiene una Conferenza dei servizi e si presentano 10.000 metri cubi su un terreno di 5.000 metri quadrati, se

l'Ufficio della Regione, non l'assessore, approva, il progetto passa. Sono state compiute in questo modo tante storture. Se noi poniamo, invece, il limite di un metro cubo, è quello e basta. Si può abbassare, ma non si può aumentare.

Non possiamo nuovamente sospendere l'argomento perché manca l'assessore.

PRESIDENTE. Il collega Negro ha ragione. Per procedere alla definitiva approvazione della legge attraverso il voto su questo emendamento, è necessaria la presenza dell'assessore all'urbanistica.

Rinvio, quindi, la discussione alla prossima seduta del Consiglio regionale, che si terrà martedì 13 novembre.

La seduta è tolta (*ore 14.24*).